

**Direzione:** DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

**Area:** PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEI CONSUMI SANITARI

## DETERMINAZIONE

N. G07144 del 27/05/2019

Proposta n. 5260 del 29/03/2019

**Oggetto:**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Determinazione a contrarre. Provvedimento di indizione e approvazione atti.

**Proponente:**

Estensore

GIAMMEI DANIELA

Responsabile del procedimento

GIUGLIANO SANDRO LUIGI

Responsabile dell' Area

D. CAVALLO

Direttore Regionale

S. GUECI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Determinazione a contrarre. Provvedimento di indizione e approvazione atti.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b), del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

**VISTO** il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 recante "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1", che introduce ulteriori norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTA** la Determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, che ha riorganizzato le strutture organizzative di base denominate aree ed uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gucci;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione n. G02873 del 13.03.2019 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Centrale Acquisti – Parziale modifica della Determinazione n. G00283 del 12.01.2018";

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016 e nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018;

**VISTO** l'art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel sopracitato DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che "gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a.";

**VISTA** la DCA U00246 del 18/06//2018 "Approvazione della pianificazione biennale degli acquisti 2018-2019. Modifiche ed integrazioni al Piano delle gare aggregate e centralizzate di cui ai DCA U00287/2017 e DCA U00497/2017" che prevede l'espletamento della gara regionale centralizzata per il servizio di vigilanza attiva antincendio e sicurezza;

**VISTO** il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

**VISTE** le Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13.2.2019;

**VISTO** il D.L. n.32 del 18 aprile 2019 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

**VISTA** la comunicazione e-mail del 19/06/2018 con cui il Dirigente dell'Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari ha richiesto alle singole Aziende Sanitarie interessate, mediante invio di un apposito questionario, di definire i propri fabbisogni con riferimento al servizio in oggetto;

**VISTE** le successive comunicazioni con le quali le singole Aziende Sanitarie hanno comunicato i propri fabbisogni;

**CONSIDERATO** che, al fine di favorire la più ampia partecipazione, la gara è stata articolata in 10 lotti geografici, di importo variabile, definiti sulla base della contiguità geografica delle aziende sanitarie;

**CONSIDERATO** che, per la peculiarità del settore oggetto della gara e per la necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire adeguati livelli di prestazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 50/2016, ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione il possesso di un fatturato specifico annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, negli ultimi tre esercizi fiscali conclusi precedentemente alla data di pubblicazione del Bando, pari ad almeno il 30% del valore annuale a base d'asta del lotto e che, in caso di partecipazione a più lotti, il requisito deve essere riferito al lotto di maggior valore;

**VISTA** la determinazione n. G07432/2018, con cui è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, finalizzato all'utilizzo e al riuso delle piattaforme di SATER e NOTIER per espletare le gare telematiche da parte della Regione Lazio;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti, di indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati:

- aggiudicazione multi lotto, con limite di aggiudicazione di un massimo di 3 (tre) lotti;
- durata della Convenzione pari a 36 (trentasei) mesi;
- gli ordinativi di fornitura avranno durata massima di 12 mesi ciascuno sino ad un massimo di tre ordinativi per una durata massima di esecuzione di 36 mesi dalla data di emissione del primo ordinativo;
- aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 con punteggio 70 tecnica e 30 economica;
- sottoscrizione di una Convenzione Quadro da stipularsi tra la Regione Lazio e gli aggiudicatari;
- tipologia di servizio in gara non soggetto ai CAM;
- procedura telematica su piattaforma SATER di "Intercenter";

**VISTA** la precedente determinazione n.G 02088 del 26.02.2019 con la quale è stato stabilito di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.50/2016, il dr. Sandro Luigi Giugliano, Funzionario dell'Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ed è stato, altresì, stabilito di costituire (fase di affidamento e successiva esecuzione/controllo) uno staff di personale (gruppo di lavoro a supporto del RUP) dotato della necessaria esperienza professionale individuato nei dipendenti: Federico Trivisonoli e Maria Cecilia Pardi Monti;

**RITENUTO**, per quanto prescritto dall'articolo 383 *sexies* comma 2 R.R. n.1/2002, di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli incentivi previa costituzione del relativo fondo ripartendo, ai sensi dell'art. 383 *sexies* comma 3 del R.R. n. 1/2002, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo tra il RUP e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 *quater* con le modalità previste dall'art. 383 *septies* comma 1 del R.R. n. 1/2002, calcolato sull'importo a base d'asta, quantificato in € 87.296.319,22;

**VISTA** la Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” che ha stabilito l’entità della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti e Operatori Economici all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all’anno 2019;

**CONSIDERATO** che, secondo le vigenti disposizioni normative, in riferimento alla procedura in oggetto, con successivo provvedimento la Direzione Regionale Centrale Acquisti procederà all’adozione degli atti necessari al pagamento del contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, CF 97584460584 (cod. creditore 159683), quantificate ai sensi della richiamata delibera ANAC n. 1174/2018 in € 800,00;

**TENUTO CONTO** che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante;

**VISTI** gli allegati schemi degli atti di gara da approvare per la procedura:

- Capitolato tecnico
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
- Allegato 2 - DGUE operatore economico (SATER)
- Allegato 3 - Schema Dichiarazioni Offerta Economica
- Allegato 4 - Schema di Convenzione
- Allegato 5 - Duvri
- Allegato 6 - DCA U00032/2017
- Allegato 7 - Dettaglio Strutture e Addetti
- Allegato 8 - Referenti sopralluogo
- Allegato 9 - Impiegati
- Allegato 10 - Modello OdF
- Allegato 11 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo

**TENUTO CONTO** che le Aziende Sanitarie contraenti, si impegnano a sostenere, le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi in attuazione della Convenzione che sarà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell’art.31 del d.lgs.n.50/2016, che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle attività di competenza della medesima, dovranno nominare un Responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al Direttore dell’esecuzione del contratto;

**VISTO** il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

**VISTO** l’articolo 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino alla data che sarà indicata nel decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) di cui all’articolo 73, comma 4 del Codice, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (d’ora in avanti G.U.R.I.), serie speciale relativa ai contratti;

**VISTO** il Decreto del M.I.T. n. 248 del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione normativa, ha confermato l’obbligo di pubblicazione dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l’obbligo della pubblicazione sulla G.U.R.I., fino all’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, dei bandi di gara di importo superiore ad € 500.000,00;

**VISTO** altresì l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

**RITENUTO** inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle “Linee Guida sulla trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici” elaborate dall’Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emanate in data 13 giugno 2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d’asta dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto;

**PRESO ATTO** che l’ANAC ha assegnato alla presente gara il numero 7353614 ed i seguenti CIG:

<b>Lotto</b>	<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>CIG</b>
1	ASL Latina	<b>7813378B7D</b>
	ASL Frosinone	
2	ASL Viterbo	<b>781339270C</b>
	ASL Rieti	
3	PUI	<b>7813397B2B</b>
4	ASL Roma 2	<b>7813401E77</b>
	PTV	
5	ASL Roma 5	<b>781340736E</b>
6	ASL Roma 6	<b>78134116BA</b>
7	ASL Roma 1	<b>7813415A06</b>
	AO S. Giovanni Addolorata	
8	ASL Roma 3	<b>7813419D52</b>
9	ASL Roma 4	<b>7813424176</b>
	AO Sant’Andrea	
10	IFO	<b>781343173B</b>
	INMI	

Tutto ciò premesso e considerato,

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per un massimale triennale di € 87.296.319,22 oltre iva e oneri di sicurezza;
- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante e di seguito elencati:
  - Capitolato tecnico
  - Disciplinare di gara
  - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
  - Allegato 2 - DGUE operatore economico (SATER)
  - Allegato 3 - Schema Dichiarazioni Offerta Economica
  - Allegato 4 - Schema Convenzione
  - Allegato 5 - DUVRI
  - Allegato 6 - DCA U00032/2017
  - Allegato 7 - Dettaglio Strutture e Addetti
  - Allegato 8 - Referenti sopralluogo

- Allegato 9 - Impiegati
  - Allegato 10 - Modello OdF
  - Allegato 11 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo
- 
- di precisare che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante.
  - di stabilire che gli Enti contraenti si impegnano a sostenere le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi in attuazione della Convenzione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della gara e che, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.l.n.50/2016, che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle attività di competenza della medesima, dovranno nominare un Responsabile del procedimento relativamente agli ordinativi di fornitura oltre al Direttore dell'esecuzione del contratto.
  - di rinviare, secondo quanto previsto dall'articolo 383 sexies comma 2 R.R. n.1/2002, a successivo provvedimento la quantificazione degli incentivi previa costituzione del relativo fondo ripartendo, ai sensi dell'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo tra il RUP e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater con le modalità previste dall'art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 1/2002, calcolato sull'importo a base d'asta, quantificato in € 87.296.319,22;
  - di rendere disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sul <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.
  - di pubblicare la presente determinazione sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore

**Salvatore Gucci**



**REGIONE  
LAZIO**

**CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza



**Regione  
Lazio**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA  
ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE LAZIO**

**CAPITOLATO TECNICO**



## INDICE

<b>1</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DURATA DELL'APPALTO</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>TEMPI DI INTERVENTO</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>RISCONTRO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO</b>	<b>9</b>
6.1	Requisiti e attestati	9
6.2	Formazione	10
6.3	Dispositivi di protezione individuale in dotazione	12
6.4	Disposizioni comportamentali	12
<b>7</b>	<b>LOCALI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE ADDETTO E RELATIVA MANUTENZIONE</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>RESPONSABILE DI TURNO</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>VERIFICHE E CONTROLLI</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI</b>	<b>15</b>
<b>13</b>	<b>CONTINUITA' DEL SERVIZIO</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE</b>	<b>16</b>



## **1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dal DM 10/3/1998 e dal DM 19/3/2015.

Il fornitore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in conformità a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/o nazionali, delle quali si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.M. Interno del 10.03.1998 e s.m.i;
- D.Lgs. 217/91 "Attuazione delle direttive n. 80/605/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 legge 30 luglio 1990, n, 212;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.L. 151/11 e s.m.i;
- Decreto 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18.09.02.

## **2 DURATA DELL'APPALTO**

La Convenzione stipulata con la Stazione appaltante avrà durata di 36 mesi.

Gli ordinativi di fornitura avranno durata massima di 12 mesi ciascuno sino ad un massimo di tre ordinativi per una durata massima di esecuzione di 36 mesi dalla data di emissione del primo ordinativo.

L'esecuzione dell'appalto e quindi l'avvio a regime del servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente Capitolato, dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Il servizio potrà subire variazioni legate sia all'adeguamento degli edifici che alla consistenza degli stessi in caso di acquisizioni o dismissioni.

In particolare, in funzione dell'adeguamento e messa a norma degli impianti antincendio attualmente esistenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al DM 19/3/2015, il numero degli addetti potrà essere proporzionalmente ridotto nel corso del periodo contrattuale senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese o diritti di sorta. Nella suddetta ipotesi il calcolo degli addetti necessari sarà effettuato dal RUP dell'AS secondo quanto previsto dal sopracitato decreto e verrà conseguentemente ricalcolato il corrispettivo dovuto.



### **3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico delle strutture sanitarie, come previsto dall'art. 42 lettera c) secondo sub articolo del DM 18/09/2002, così come aggiornato e integrato dal DM 19/03/2015, e il servizio di ispezione con personale itinerante in ronde diurne e notturne. Per l'espletamento del servizio la Ditta dovrà far riferimento al RSTA – DEC dell'AS contraente.

Il servizio dovrà prevedere una copertura oraria in funzione della tipologia di presidio e dovrà essere organizzato prevedendo una copertura nel rispetto di quanto specificato nell'Allegato 7 al presente capitolato.

Tutti i sorveglianti antincendio devono essere in possesso dell'attestato di "Addetto antincendio per Rischio elevato – 16 ore"

Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano, in via generale e non esaustiva:

1. Servizio di sorveglianza antincendio secondo quanto previsto dall'art. 42 del DM8/09/2002 così come integrato dal DM 19/03/2015 con pattugliamento continuo in tutti i locali dei fabbricati con degenze e ambulatori, con l'obbligo di segnalare immediatamente al personale incaricato dell'AS tutte le circostanze e gli eventi che possono creare pericolo rilevante e immediato, ovvero alla segnalazione periodica (settimanale) di altre eventuali situazioni che, pur non costituendo fonte di pericolo immediato, sono comunque da attenzionare e risolvere;
2. Sorveglianza dei presidi di prevenzione incendi attivi e passivi (porte di compartimentazione, estintori, manichette, cartellonistica antincendio, illuminazione di emergenza, ecc.);
3. Primo intervento di spegnimento dell'incendio con estintori, manichette/idranti in attesa dell'arrivo dei VVF;
4. Collaborazione con gli addetti nominati dalla AS (primo soccorso antincendio ed evacuazione);
5. Collaborazione attiva con i Vigili del Fuoco, a seguito del loro intervento;
6. Controllo dell'accessibilità alla struttura da parte dei mezzi di soccorso e di sicurezza e della fruibilità delle vie di esodo dagli edifici;
7. Controllo dell'attuazione del divieto di fumare all'interno degli edifici e dei cortili esterni ai fabbricati della AS;
8. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, e delle altre emergenze che in qualche modo hanno attinenza con la sicurezza di personale, pazienti e visitatori e che possono portare alla necessità di evacuazione di parti o degli interi edifici (es. allagamento, evento sismico, blackout, blocco ascensori, incendi nei parcheggi e/o nelle centrali tecnologiche, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza proprio della struttura);



9. Controllo periodico dei reparti e dei locali più esposti a potenziali pericoli derivanti da atti vandalici e/o criminosi, come ad esempio i seminterrati, sottotetti e locali non presidiati in genere;
10. Supporto nella predisposizione ed esecuzione delle esercitazioni antincendio e partecipazione attiva alle stesse;
11. Controllo visivo della funzionalità degli impianti di rivelazione fumo e allarme incendio e degli impianti audio ai fini antincendio, con verifica almeno ogni 12 ore dello stato delle centrali, ovvero a seguito di un qualunque intervento di allarme degli stessi o evento avverso manifestato e non rilevato, dello stato di funzionalità, della eventuale presenza di allarmi nelle centrali;
12. Verifica immediata (con sopralluogo sul posto) dei locali che hanno generato l'attivazione di allarmi di rivelazione fumo, tacitazione degli allarmi in caso di accertato falso allarme e comunicazione del falso allarme ai soggetti interessati all'emergenza, ovvero esecuzione delle procedure di competenza di emergenza previste nel PEI in caso di pericolo accertato;
13. Primo intervento per supporto in caso di eventi di blackout, di allagamento, lesioni crolli o cedimenti di parti edili, fughe / guasti agli impianti dei di gas medicinali, interruzione dei principali servizi (elettrico, riscaldamento/condizionamento, idrico, telefonico, ecc.) volti ad avvisare i responsabili del personale in servizio nelle strutture sanitarie e le persone eventualmente presenti nelle zone interessate al rischio (anche soprastanti e sottostanti i locali interessati), delimitando (ove necessario) le zone interessate dall'evento, supportando il personale del reparto/zona interessata in eventuali interventi di movimentazione di pazienti, attrezzature ecc. che fosse necessario effettuare e ordinate dal personale addetto e responsabile della struttura/reparto;
14. Supporto primo immediato intervento, in caso di guasto per lo sblocco e il riporto al piano di ascensori con all'interno pazienti o persone in genere e per l'attivazione delle procedure di soccorso da parte delle altre figure preposte;
15. Primo soccorso su persone ferite a causa di eventi accidentali e/o durante la gestione di situazioni di emergenza;
16. Relazione settimanale al DEC e al responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA) sui rischi potenziali e le carenze riscontrate su presidi, impianti, parti edili ed impiantistiche ritenute degne di attenzione ma non costituenti immediato pericolo per le persone;
17. Comunicazione telefonica immediata al servizio tecnico della AS e, in orario al di fuori di quello di normale servizio, al tecnico reperibile del servizio tecnico della AS, di potenziali rischi e/o carenze di apparecchiature e impianti o parti edili che richiedano un intervento immediato per eliminare gravi e immediati rischi per le persone. La comunicazione andrà quindi formalizzata non appena possibile anche attraverso mail.
18. Comunicazione immediata a tutte le figure interessate, secondo le procedure previste nel piano di emergenza dell'AS, di eventuali emergenze che richiedano attenzione e l'intervento immediato per scongiurare rischi per



le persone;

19. Aggiornamento costante del censimento dei dispositivi antincendio soggetti a sorveglianza e comunicazione al committente in caso di variazione di posizionamento, caratteristiche e numero;
20. Predisposizione, distribuzione e/o installazione di cartine, volantini, opuscoli informativi sintetici per la sicurezza, previa approvazione del DEC, del RUP, del RSPP, del RTSA e del DSP.

Il personale dell'appaltatore dovrà svolgere anche i compiti di sorveglianza dei sistemi che possono indicare anomalie che potrebbero creare rischio di incendio o pericolo per l'incolumità dei pazienti in caso di esodo ovvero:

- a. Sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite "esame visivo" attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate;
- b. Segnalazione attraverso rapporti periodici al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti e/o anomalie ai sistemi di protezione incendi attivi e passivi e/o rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, nappi e/o idranti;
- c. Verifica della tenuta dei percorsi d'esodo sgombri, accessibili e percorribili, verifica delle porte REI e delle porte nelle vie di esodo affinché siano non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al DEC; verifica della chiusura delle porte REI o meno di locali tecnici, cavedi, terrazze, luoghi speciali comunque interdetti a pazienti e visitatori ecc.;
- d. Segnalazione di eventuali rimozioni/furti di estintori, cartellonistica, presidi antincendio e di danneggiamenti agli impianti di emergenza (allarme incendio), agli impianti di illuminazione di emergenza, alle porte tagliafuoco e ai maniglioni antipánico;
- e. Segnalazione immediata, appena riscontrato l'evento, di disfunzioni o blocchi degli ascensori;
- f. Segnalazione al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti o manomissione degli stessi;
- g. Esecuzione del primo intervento per la messa in sicurezza, anche eseguendo le manovre per il ritorno al piano della cabina, in caso di malfunzionamenti degli ascensori o blackout elettrico, al fine di consentire l'uscita delle persone eventualmente bloccate all'interno delle cabine, nel più breve tempo possibile con segnalazione al portierato per l'attivazione delle necessarie misure sanitarie per i pazienti eventualmente presenti;
- h. Verifica e segnalazione sia al personale dei reparti direttamente interessati che al personale del servizio tecnico o al reperibile, di eventuali allarmi degli impianti gas medicinali e delle relative centrali;



- i. Segnalazione, qualora rilevati, di allarmi di UPS, e altre apparecchiature aventi fini di sicurezza anche antincendio per la continuità della corrente ai fini della salute dei pazienti;
- j. Verifica periodica dell'integrità dei pulsanti di sgancio di emergenza di centrali elettriche e gruppi elettrogeni.

Il servizio di intervento in caso di evento pericoloso e avverso è esteso a tutti gli edifici, a tutti i locali tecnici e alle aree pertinenziali (cortili, parcheggi, ecc.).

Per quanto attiene le aree pertinenziali, è ricompresa l'individuazione, verifica periodica e attenzione delle parti che possono dare luogo ad eventi avversi di incendio o comunque di pericolo per la sicurezza delle persone.

Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, ed è volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza h24 ove previsto – oltre ad assicurare l'immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi un evento dannoso.

L'appaltatore, in esito alle ispezioni e alle sorveglianze effettuate, ha l'obbligo di segnalare al DEC e al tecnico reperibile, eventuali situazioni di rischio dovute a carenze di carattere edile, impiantistico, dei presidi di sicurezza e/o comportamentale delle persone presenti negli edifici affinché siano attivate tutte le misure compensative sia di emergenza che programmate volte alla riduzione del rischio.

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno ed all'esterno della struttura, ivi compresi i reparti ed i locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati, sottotetti, locali tecnologici, locali non presidiati e perimetri intra - ospedalieri. E' compito del personale addetto:

- accertare la perfetta efficienza delle porte tagliafuoco e delle porte automatiche, con conseguente eventuale segnalazione all'Ufficio Tecnico per intervento di riparazione;
- verificare che non vi siano state manomissioni, guasti o danneggiamenti degli impianti d'allarme, degli estintori e degli impianti antincendio;
- verificare lo stato di funzionamento degli impianti di allarme e rilevazione fumi;
- accertare che le vie di esodo risultino regolarmente praticabili e non vi sia presenza di materiali di qualsiasi tipo indebitamente depositati;
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo attivo siano visibili, raggiungibili ed utilizzabili (es: estintori, idranti, ecc.);
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo passivo siano utilizzabili (es zona di apertura / chiusura delle porte tagliafuoco libere onde consentire l'effettiva chiusura) e segnalare il malfunzionamento/ guasto



- all'ufficio preposto;
- registrare il passaggio durante i giri di ispezione.

#### 4 TEMPI DI INTERVENTO

Qualora dovessero verificarsi eventi di incendio, allagamenti, crolli o lesioni di pareti, controsoffitti, intonaci tali da pregiudicare immediatamente la sicurezza anche per la possibilità di transito durante l'esodo in caso di emergenza, ovvero danneggiamenti agli infissi tali da renderli pericolanti, fughe di gas anestetici, guasti agli impianti di rilevazione incendi, attivazione dell'allarme incendio in un locale, blocco di ascensori o ogni altro evento che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone, la squadra antincendio di competenza dovrà indossare i DPI necessari in funzione del tipo di emergenza da affrontare e prelevare le relative attrezzature idonee all'evento e recarsi sul luogo **entro e non oltre 5 minuti** dal termine della chiamata telefonica proveniente dal reparto e/o dall'operatore addetto in loco. Il componente della squadra che riceve la chiamata deve accertarsi dell'esatto luogo, tipologia e gravità stimata dell'evento individuando e identificando il chiamante e acquisendo il suo numero telefonico per poterlo richiamare.

La squadra di emergenza deve effettuare tutte le necessarie operazioni per la prima messa in sicurezza in funzione del tipo di evento o il primo intervento di lotta all'incendio, avvisare il centro di gestione delle emergenze di competenza, avvisare il servizio tecnico della AS e il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma se il tipo di emergenza ne richiede l'intervento.

In caso di intervento dei Vigili del Fuoco, il responsabile della squadra di emergenza dovrà dare al caposquadra dei VVF le necessarie informazioni per individuare e affrontare l'evento.

Analoghe informazioni devono essere fornite al tecnico reperibile o in servizio del Servizio tecnico della AS.

Al termine dell'evento, la squadra interessata dovrà relazionare, attraverso il Responsabile del Servizio per iscritto in merito all'evento, indicando tempistiche, tipologia, possibili cause se individuate o presunte. Detta relazione dovrà essere presentata al DEC entro e non oltre 36 ore dalla data dell'evento o, nel caso vi fossero feriti, entro 12 ore dall'evento.

Qualora l'evento pericoloso dovesse avvenire negli ultimi minuti del turno di servizio della squadra di emergenza, la stessa dovrà rimanere in servizio finché la squadra subentrante non avrà preso in consegna e acquisito tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'evento.

#### 5 RISCONTRO DELLE PRESTAZIONI



Il riscontro della presenza in servizio e dell'effettuazione dei vari passaggi degli addetti, secondo le cadenze prescritte nelle diverse zone degli edifici oggetto del servizio, deve essere certificata.

E' a carico dell'appaltatore la rilevazione delle presenze del personale addetto ai fini del riscontro della presenza in servizio e dell'effettuazione dei passaggi nel rispetto delle cadenze prescritte nelle diverse zone degli edifici. Il riepilogo delle marcature dovrà essere trasmesso mensilmente all'AS e dovrà essere comunque disponibile su richiesta.

## **6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà garantire, per il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

### **6.1 Requisiti e attestati**

L'appaltatore svolgerà il servizio oggetto dell'appalto sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Gestione della Sicurezza Antincendio e conformemente a quanto richiesto dal Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio (R.T.S.A).

Il personale dedicato al servizio deve essere munito di pertinente idoneità tecnica e deve essere adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, comprovati dagli attestati di partecipazione ai corsi inclusi il pronto soccorso.

Il personale adibito al presente appalto dovrà:

1. possedere l'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. possedere l'attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003 e s.m.i.;
3. possedere il certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
4. essere sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, analogamente a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria;
5. essere provvisto di D.P.I., ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tali dispositivi, dovranno essere concordati ed approvati dall'Azienda interessata.



L'aggiudicatario deve rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

Dovrà assicurare che il personale impiegato sia uniforme a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dall'AS per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.

La rotazione tra operatori, e le sostituzioni, devono essere ridotte al minimo poiché la conoscenza dei locali e delle specificità di ogni zona, in particolar modo delle aree sanitarie, costituisce un elemento fondamentale per lo svolgimento ottimale delle prestazioni. Si precisa inoltre che in alcune strutture e per taluni servizi, opportunamente segnalati dalla AS, la sostituzione del personale deve avvenire esclusivamente dopo un percorso di formazione/inserimento documentato.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto e dei certificati/attestati richiesti. L'elenco deve essere aggiornato ed ogni variazione deve essere comunicata all'AS. L'Impresa fornirà anche una lista del personale che potrebbe essere impiegato nell'espletamento del servizio in caso di sostituzioni.

Qualora venisse impiegato nell'esecuzione del servizio personale straniero, dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge e attestato di comprensione della lingua italiana.

Il DEC, supportato dal RSPP e dal RTSA, valuterà tutti i nominativi forniti dalla ditta aggiudicataria, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica. Non saranno ammessi soggetti privi di tutti gli attestati richiesti o che manifestino, in esito ai controlli effettuati, evidenti carenze formative e/o, nel caso di personale straniero, difficoltà nella comprensione della lingua italiana.

La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contatto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa richiesta per un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

È fatta salva la facoltà della AS di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.

## **6.2 Formazione**



Il personale addetto, nel rispetto del D.lgs 81/2008, dovrà essere formato e addestrato dall'appaltatore perché possa eseguire tutte le operazioni ordinarie ed in emergenza con la massima efficacia, competenza e professionalità. In particolare tutti gli addetti dovranno essere istruiti e muniti di attestati di partecipazione, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, ai corsi specifici di addestramento / formazione per:

- la gestione e il controllo dei dispositivi di protezione e allarme incendio, finalizzati all'esecuzione delle necessarie operazioni sulle centrali di allarme e controllo (sia antincendio che di controllo dei vari impianti oggetto della sorveglianza) sia per la tacitazione provvisoria degli allarmi che per essere capaci di riconoscere il tipo di allarme, la provenienza dello stesso, le modalità di intervento e le operazioni da svolgere in funzione della tipologia di allarme rilevato;
- la conoscenza delle procedure di sicurezza in caso di emergenza e di evacuazione predisposte dall'AS nel PEI;
- l'esecuzione delle manovre di emergenza per il riporto al piano delle cabine ascensore e l'apertura delle porte per liberare gli occupanti in caso di emergenza;
- l'utilizzo dei DPI di protezione individuale contro l'incendio e dei presidi antincendio quali estintori, idranti, coperte antifuoco, ecc. anche in funzione della tipologia di incendio/evento e del luogo (reparto/locale, ecc.) dove lo stesso di è verificato;
- l'utilizzo di sistemi radio per le comunicazioni interne ed esterne fra gli addetti delle squadre e le relative centrali di gestione delle emergenze;
- le modalità di rendicontazione dello stato di edifici impianti e di particolari situazioni al passaggio delle consegne al cambio turno;
- la conoscenza delle parti salienti delle normative inerenti le attrezzature, le parti edili e gli impianti oggetto di controllo nel servizio in oggetto;
- le modalità di gestione del controllo del divieto di fumo e di irrogazione delle ammende in caso di mancato rispetto;
- le modalità di rapporto con il personale e i pazienti sia in situazioni ordinarie che di emergenza;
- l'utilizzo del software di rendicontazione e controllo del servizio.

Il personale impiegato è altresì tenuto alla partecipazione ad eventuali corsi di formazione specifici, inerenti il sistema di gestione e controllo delle emergenze, organizzati dall'AS.



### **6.3 Dispositivi di protezione individuale in dotazione**

Il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, giaccone ignifugo di protezione da fiamma e calore, casco di protezione ad uso antincendio. Dovranno inoltre essere sempre disponibili per ogni squadra/addetto, e mantenuti efficienti per tutta la durata dell'appalto, tutti gli strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio, nello specifico:

- n.1 estintore portatile,
- n.1 maschera a filtro polivalente semifacciale,
- n. 2 torce professionali e applicabili sui caschi
- n. 1 cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi
- n. 1 generatore di corrente portatile, potenza 4 kW, con gruppo prese 220 V
- n. 1 treppiede completo di n. 2 fari da 500 W
- n. 1 piccone
- n. 1 badile
- n. 1 mazza
- n. 1 cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico
- n. 1 chiave apertura idranti soprasuolo
- n. 2 chiavi per chiusura manichette
- n. 2 asce da sfondamento
- n. 1 smerigliatrice angolare elettrica (flessibile)
- n. 2 avvolgicavo elettrico da 30 m.
- n. 1 scala telescopica
- n. 2 paia di guanti dielettrici
- n. 2 paia stivali tutto coscia
- n. 2 autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9
- n. 2 bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori
- n. 1 sistema di spegnimento IFEX spallabile
- n. 2 occhiali para polvere e parascintille
- n. 2 imbragature anticaduta con corde e moschettoni
- n. 1 cassetta pronto soccorso
- n. 4 coperte antifiamma
- n. 1 computer, stampante e fax da collegare alla linea telefonica

Tutti i dispositivi e le attrezzature necessarie saranno fornite dalla ditta aggiudicataria.

### **6.4 Disposizioni comportamentali**



Il personale che presterà servizio presso l'Azienda sanitaria sarà obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale.

Durante l'espletamento del servizio dovrà tenere un comportamento riservato e dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività sanitarie e di servizio. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare che il proprio personale:

- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia secondo la normativa vigente e di un documento di identità personale;
- indossi idonea divisa, di foggia e colore condivise con l'AS, e i previsti D.P.I;
- consegna i beni, ritrovati all'interno del presidio ospedaliero, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale della Direzione Sanitaria;
- segnali agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare.

La Ditta sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio e risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

## **7 LOCALI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE ADDETTO E RELATIVA MANUTENZIONE**

L'AS metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, all'interno delle strutture ospedaliere, adibiti a spogliatoi e di servizio per il personale addetto all'antincendio. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti locali è a carico della AS stessa, fatto salvo l'allestimento e la pulizia degli stessi, che resteranno in carico all'Appaltatore. I locali potranno coincidere anche con quelli a disposizione del personale AS (es. spogliatoi, servizi, ecc.).

## **8 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati nell'espletamento del servizio in oggetto a terzi, incluso il personale dipendente dell'AS o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà dell'AS o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge o contrattuali, oppure in caso di inottemperanza da parte

dell'appaltatore o dei suoi dipendenti o di persone della cui attività la stessa si avvalga a prescrizioni impartite dall'AS.

L'AS è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio od a cause ad esso connesse.

L'appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'AS.

## **9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Impresa dovrà individuare un suo responsabile che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente, reperibile 24 ore su 24 compresi i festivi.

L'Impresa dovrà pertanto comunicare, alla stipula del contratto, il nome del responsabile, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

A tale scopo lo stesso dovrà essere dotato di telefono cellulare, di email appositamente dedicati alle comunicazioni urgenti.

Il responsabile dovrà inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il DEC e gli ulteriori referenti segnalati dall'AS per il controllo dell'andamento del servizio. Nei casi eccezionali di assenza o impedimento dell'incaricato, l'Impresa dovrà comunicare il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo sostituto.

Il Responsabile del servizio, a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà:

- assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni contrattuali;
- coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali secondo criteri concordati con il DEC;
- assicurare un costante raccordo tra le attività oggetto del contratto e gli Uffici della AS competenti per i diversi;
- redigere le disposizioni di servizio in conformità con le direttive impartite dal DEC;
- garantire la continuità del servizio anche in occasione di assenze improvvise del personale;
- garantire che il personale abitualmente impiegato dell'appalto faccia parte dell'elenco fornito al DEC ad avvio del servizio, evidenziando le eventuali difformità;



- proporre al DEC la sostituzione, motivata, degli addetti antincendio, fornendo contestualmente l'elenco dei nominativi in sostituzione;
- segnalare al DEC eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che impediscono il regolare svolgimento del servizio o che possono rappresentare un elemento di criticità per la sicurezza dei presidi ospedalieri.

## **10 RESPONSABILE DI TURNO**

Il responsabile di turno delle squadre di emergenza dovrà essere dotato di telefono cellulare che risponda ad un numero unico di reperibilità. Detto numero unico del capo turno in servizio dovrà essere sempre attivo 24h su 24 h, 365 gg/anno e sarà il numero di riferimento che sarà chiamato dagli operatori/personale della AS in caso di emergenza. Il numero di reperibilità unico dovrà essere comunicato per iscritto al DEC almeno 5 giorni prima dell'attivazione del servizio.

Il responsabile di turno dovrà poter comunicare con il caposquadra e/o i responsabili di ogni sottosquadra di addetti alla sorveglianza antincendio attiva e con gli addetti alle postazioni fisse di guardiania dell'AS, sia telefonicamente (attraverso cellulare) che con eventuali sistemi radio che funzionino in tutte le parti degli edifici e delle aree pertinenziali degli edifici ospedalieri oggetto del servizio.

Si precisa che la fornitura e i costi relativi alla gestione e utilizzo dei sistemi di telefonia mobile e dei sistemi radio sono a carico dell'appaltatore e integralmente compensati nel canone di appalto.

## **11 VERIFICHE E CONTROLLI**

Il DEC dell'AS contraente ha funzioni di governo del sistema, indirizzo, programmazione dell'attività operativa, controllo e verifica del servizio svolto. Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari. Il DEC si riserva altresì di effettuare tutte le ispezioni e verifiche necessarie, anche a sorpresa, per verificare il corretto ed efficace svolgimento del servizio, comunicando formalmente all'appaltatore eventuali inadempienze che, inoltre, saranno soggette all'applicazione delle penali previste.

## **12 OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE**



## **SOCIALI**

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'appaltatore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'appaltatore medesimo.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto il CCNL "Sorveglianza Antincendio", nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'AS la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'AS si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale fino alla definizione della vertenza.

## **13 CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AS.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e l'AS si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato, l'appaltatore non abbia ottemperato.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale: l'appaltatore dovrà perciò garantire un regolare funzionamento (ancorché in forma "ridotta") anche durante gli scioperi proclamati.

## **14 NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE**

L'appaltatore deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. A tale scopo dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del proprio Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza al fine di concordare le attività previste dal D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per la definizione del DUVRI di competenza, l'appaltatore dovrà effettuare la valutazione dei rischi connessi all'appalto, nel rispetto del Documento generale di valutazione dei rischi dell'AS.

L'appaltatore è tenuto, senza oneri a carico dell'AS a conformarsi a tutte le prescrizioni in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalla competente struttura dell'AS.

In caso di inadempienza, l'AS procederà alla risoluzione del contratto ed al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'aggiudicatario.

L'appaltatore è obbligato all'attuazione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sull'abbattimento del rischio connesso alle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è obbligato a concertare e cooperare con l'RSPP dell'AS gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'appaltatore, successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, dovrà a tal fine definire con il RSPP dell'AS quanto necessario alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e alla sua congiunta sottoscrizione.



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE  
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**(ID GARA735614)**

**DISCIPLINARE DI GARA**



## INDICE

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	4
2.1 Documenti di gara .....	4
2.2 Chiarimenti .....	5
2.3 Comunicazioni.....	5
2.4 Registrazione delle Ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	9
4.1 Durata.....	9
4.2 Opzioni.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
5.1 Limiti alla partecipazione/aggiudicazione.....	11
6. REQUISITI GENERALI.....	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1 Requisiti di idoneità .....	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	15
8. AVVALIMENTO .....	16
9. SUBAPPALTO.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	17
11. SOPRALLUOGO .....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. ....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA.....	24
15.1 Domanda di partecipazione.....	24
15.2 Documento di gara unico europeo .....	26
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....	28
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	32
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	35
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	38
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	40



18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	40
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	42
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	42
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DELLA CONVENZIONE ED EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA .....	44
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE....	46
24.1 Clausola sociale.....	46
24.2 Condizioni particolari di esecuzione .....	48
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	48

Copia



## **1. PREMESSE**

Con Determinazione a contrarre \_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio, Cod. NUTS ITI4.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è .....

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato "Sistema") accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio, nonché della sottoscrizione della Convenzione.

L'Azienda Sanitaria aderirà alla Convenzione mediante l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

All'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura verrà nominato il Responsabile del Procedimento dell'Azienda Sanitaria contrente il quale, in coordinamento con l'eventuale Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato tecnico
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo operatore economico (SATER)
- Allegato 3 – Schema dichiarazioni offerta economica
- Allegato 4 – Schema Convenzione
- Allegato 5 – DUVRI



- Allegato 6 – DCA U00032/2017
- Allegato 7 – Dettaglio strutture
- Allegato 8 – Referenti sopralluoghi
- Allegato 9 – Addetti Impiegati
- Allegato 10 – Modello OdF
- Allegato 11 – Modello attestazione pagamento bollo

## **2.2 Chiarimenti**

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del ..... Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. La Stazione Appaltante, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 Comunicazioni**

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per via telematica, mediante il Sistema SATER, all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" (per la modifica dei dati non sensibili) e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal



sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula della Convenzione.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

#### **2.4 Registrazione delle Ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta**

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:



- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui sopra.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, nel rispetto di quanto previsto dal DM 10/3/1998 e dal DM 19/3/2015. I siti oggetto del servizio sono specificati, per ciascuna Azienda Sanitaria, nell'Allegato 7 - Dettaglio Strutture - Addetti.

Il CPV è: 75251110-4 (unico per tutti i lotti)

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, tenuto conto della dislocazione geografica delle strutture da servire e delle caratteristiche del servizio:

Lotto	Azienda Sanitaria	Valore a base di gara per 36 mesi per AS	Valore a base di gara per 36 mesi per lotto	Importo DUVRI	CIG
1	Latina	12.919.304,56	18.376.952,37	18.200,00	7813378B7D
	Frosinone	5.457.647,81		18.200,00	
2	Viterbo	7.213.331,75	12.334.076,58	11.200,00	781339270C
	Rieti	5.120.744,83		11.200,00	
3	PUI	11.100.953,06	11.100.953,06	7.200,00	7813397B2B
4	Roma 2	8.251.912,97	9.981.506,10	12.400,00	7813401E77
	PTV	1.729.593,13		7.200,00	
5	Roma 5	9.217.340,70	9.217.340,70	12.400,00	781340736E
6	Roma 6	6.789.091,08	6.789.091,08	12.400,00	78134116BA
7	Roma 1	5.391.710,44	7.688.829,48	12.400,00	7813415A06
	SGA	2.297.119,05		7.200,00	
8	Roma 3	5.062.519,70	5.062.519,70	12.400,00	7813419D52
9	Roma 4	1.536.223,45	3.613.882,00	12.400,00	7813424176
	SA	2.077.658,55		7.200,00	
10	IFO	1.565.584,07	3.131.168,14	3.600,00	781343173B
	INMI	1.565.584,07		3.600,00	
<b>TOTALE</b>			<b>87.296.319,22</b>	<b>169.200,00</b>	



L'importo a base di gara è pari a € 87.296.319,22, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ed al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è complessivamente pari a € 169.200,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; è dettagliato nella tabella di cui sopra per ciascun lotto, e non è soggetto a ribasso.

Al fine di calcolare gli oneri per la sicurezza da interferenze è stato redatto, per ciascuna AS, apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare, il quale contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Amministrazioni Sanitarie interessate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a circa € 24.248.977,56 annui (72.746.932,68 per l'intera durata dell'appalto), calcolati sulla base di:

- tipologia di personale richiesto (suddiviso tra sorveglianti e caposquadra);
- ore di lavoro complessive necessarie per garantire i livelli di servizio richiesti;
- del costo orario per figura professionale ai sensi del CCNL "Sorveglianza Antincendio".

I costi della manodopera sono suddivisi per ciascun lotto come di seguito riportato.

Lotto	Azienda Sanitaria	Costo manodopera per 12 mesi (€)	Costo manodopera per 36 mesi (€)
1	Latina	3.588.695,71	15.314.126,98
	Frosinone	1.516.013,28	
2	Viterbo	2.003.703,26	10.278.397,15
	Rieti	1.422.429,12	
3	PUI	3.083.598,07	9.250.794,22
4	Roma 2	2.292.198,05	8.317.921,75
	PTV	480.442,54	
5	Roma 5	2.560.372,42	7.681.117,25
6	Roma 6	1.885.858,63	5.657.575,90



Lotto	Azienda Sanitaria	Costo manodopera per 12 mesi (€)	Costo manodopera per 36 mesi (€)
7	Roma 1	1.497.697,34	6.407.357,90
	SGA	638.088,62	
8	Roma 3	1.406.255,47	4.218.766,42
9	Roma 4	426.728,74	1.280.186,21
	SA	577.127,38	1.731.382,13
10	IFO	434.884,46	2.609.306,78
	INMI	434.884,46	
<b>TOTALE</b>		<b>24.248.977,56</b>	<b>72.746.932,68</b>

#### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 Durata

La durata della Convenzione è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula della stessa. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

Gli ordinativi di fornitura avranno durata massima di 12 mesi ciascuno, sino ad un massimo di tre ordinativi per una durata massima di esecuzione di 36 mesi dalla data di emissione del primo ordinativo. Poiché le Aziende Sanitarie dovranno adeguare le proprie strutture entro i termini temporali e con le modalità stabilite all'art. 2 del DM 19 marzo 2015, ne conseguirà una graduale riduzione del valore degli ordinativi di fornitura. L'AS provvederà conseguentemente, nel periodo di vigenza della convenzione, a ricalcolare il numero degli addetti nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato Decreto.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Regione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

##### 4.2 Opzioni

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a € 87.465.519,22 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ed include degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente, potrà essere aumentato nel corso del periodo di vigenza della convenzione.

Poiché le Aziende Sanitarie dovranno adeguare le proprie strutture entro i termini temporali e con le modalità stabilite all'art. 2 del DM 19 marzo 2015, ne conseguirà una graduale riduzione dei fabbisogni.



L'AS provvederà conseguentemente a ricalcolare il numero degli addetti nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato Decreto.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà



indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **5.1 Limiti alla partecipazione/aggiudicazione**

Al fine di evitare concentrazioni significative di quote di mercato che possano condizionare l'entrata di piccole imprese, è **consentita la partecipazione a tutti lotti ed è previsto un limite di aggiudicazione di un numero massimo di 3 (tre) lotti.**

In particolare:

- il soggetto che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, Reti o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del raggruppamento cui il soggetto partecipa. È consentito alle imprese in RTI di cambiare ruolo (mandataria/mandante) nei singoli lotti per i quali partecipano. È altresì consentito che il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese possa essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete;



- il soggetto che intende partecipare a più lotti è tenuto a soddisfare i requisiti speciali - di cui a successivo paragrafo 7 - in misura pari ad almeno quelli richiesti per il lotto di maggior valore al quale intende partecipare;
- a ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria per più Lotti potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 lotti partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica, **a condizione che su tutti i lotti oggetto di gara siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria.**

Non troverà applicazione il limite sul numero massimo di lotti aggiudicabili ad uno stesso concorrente - massimo 3 (tre) - e sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso concorrente di un numero di lotti superiore nelle seguenti ipotesi:

- a. nel caso in cui detto Concorrente risulti il solo Concorrente ad aver presentato offerta - o comunque il solo in graduatoria anche a seguito dell'esclusione di altri concorrenti - per ulteriori Lotti rispetto ai 3 (tre) lotti allo stesso aggiudicati;
- b. nel caso in cui due o più concorrenti, già provvisoriamente aggiudicatari di n. 3 (tre) Lotti ciascuno, siano gli unici ad aver presentato offerte valide per uno o più dei restanti Lotti; in tal caso, detti Lotti saranno aggiudicati al concorrente risultato primo nelle relative graduatorie provvisorie di merito.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



## 7.1 Requisiti di idoneità

- a. **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b. **Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.

## 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- c. In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello di servizio – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione, un **fatturato specifico** relativo a servizi di sorveglianza e prevenzione incendi, riferito al triennio 2016-2017-2018 **non inferiore al 30% del valore annuo a base d'asta del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo a base d'asta del Lotto di importo maggiore.** Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità di affidare il servizio ad operatori che abbiano già maturato esperienza in materia antincendio e siano in grado di prevenire i fattori di rischio incendio e gestire le situazioni di emergenza in ambienti a rischio incendio medio e alto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione

ovvero,

- copia conforme all'originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell'articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati,



rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell'oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell'offerta;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In alternativa al requisito di fatturato specifico l'operatore economico può presentare:

- d. **Idonee referenze bancarie** di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ex D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della referenza o in copia conforme.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- e. **Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;** lo scopo della certificazione deve comprendere i servizi oggetto del presente appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In caso in cui il concorrente abbia in corso il processo di certificazione al momento della presentazione dell'offerta, dovrà prestare idonea dichiarazione, fermo restando che il possesso della certificazione dovrà essere dimostrato prima della stipula della convenzione, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

### 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito d'idoneità relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera** di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** e il **requisito di cui punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal **raggruppamento temporaneo nel complesso**. Detto requisito deve essere posseduto per almeno l'60% dall'impresa mandataria e per la restante percentuale, cumulativamente dalle mandanti, nella misura minima pari a 20% per ciascuna mandante.

Il totale deve comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti dall'impresa singola.

Restano espressamente escluse, ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito specifico, le attività merceologiche di ricarica estintori, installazione e manutenzione impianti antincendio, estinguenti o similari;

Il requisito relativo alle **referenze bancarie** di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. e)** relativo al possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell'appalto, deve esse posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai singoli consorziati.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente, per iscritto e secondo le modalità di cui al punto 2.3,



la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore complessivo di ciascun lotto al netto del valore delle opzioni previste, comprensivo del valore per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.



La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU del 10 aprile 2018 n.83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs 50/2016;
- 4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

*ovvero*

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento in formato cartaceo deve essere trasmesso in busta chiusa con le seguenti modalità.

Il plico, che dovrà essere inviato entro i termini di scadenza dell'offerta, deve riportare:

- gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- gli estremi del destinatario: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma la dicitura “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza – NON APRIRE”;
- deve essere timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciarne manomissioni.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'ufficio di accettazione della Regione Lazio esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo nei siti elencati nell'Allegato 7 "Dettaglio strutture AASS", è **facoltativo**.

Le fasi per lo svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:

- la ditta concorrente può richiedere di effettuare un sopralluogo fino a 30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, contattando i riferimenti indicati nell'Allegato 8 - Referenti sopralluoghi, indicando il nominativo e i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché il telefono e i riferimenti telefono mail/PEC presso cui ricevere ogni comunicazione inerente il sopralluogo;



- i referenti delle Aziende Sanitarie comunicheranno le date dell'appuntamento per effettuare i sopralluoghi;
- nelle date stabilite il personale delle ditte concorrenti verrà accompagnato nell'esecuzione degli stessi nelle strutture interessate.
- è facoltà della Stazione Appaltante presenziare ai sopralluoghi mediante un proprio rappresentante.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, visibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno .....

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a



sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni, di cui ai punti 15.1 (Domanda di partecipazione), 15.2 (DGUE) e 15.3 (Dichiarazioni integrative) e di cui al paragrafo 17 punto 2. (Dichiarazione Offerta economica) potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.



In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA**

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema, secondo le modalità indicate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emili-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, la Documentazione amministrativa Busta A, la quale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, per un importo unico pari a 16 € preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 – *Domanda di partecipazione e Dichiarazioni amministrative*, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1.

Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;



- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento, Allegato 11, avendo cura di indicare il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti (ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il modello DGUE presente su SATER, secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.**

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,



conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



\_\_\_\_\_, rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

15) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

*ovvero*

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) [in caso di Rete d'Impresa]

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

*ovvero*

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

- contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

*ovvero*

- contratto redatto in altra forma [indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] \_\_\_\_\_ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005,



come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

*ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
  - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

17) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_  
Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_  
Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_



Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

18) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica<sup>2</sup>] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

---

---

---

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

Copia

<sup>2</sup> Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.





## ALLEGATO B

### Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, con  
sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*



## MODELLO 1.2

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e dal Protocollo stipulato in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, CGIL, CISL, UIL del Lazio e FEDERLAZIO, aventi ad oggetto *“Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”*

### SI IMPEGNA

- a) entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, a presentarsi presso \_\_\_\_\_, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della 192/2012 con l'esclusione del periodo di prova;
- b) a far salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'impresa è tenuta ad applicare;
- c) *[in caso di cooperative]* a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

# FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

### Informazioni sulla pubblicazione

*Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:*

GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

*Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:*

*Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):*

### Identità del committente

\*Denominazione

\*Paese

\*Codice Fiscale

### Informazioni sulla procedura di appalto

\*Titolo

\*Breve descrizione dell'appalto

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o)   
Pagina 82 / 234

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

#### Dati Identificativi

\*Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

#### Indirizzo postale:

\*Via e numero civico

\*Città

\*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

#### Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

\*Persona di contatto:

\*Telefono:

\*PEC o e-mail:

\*L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?  *si*  *no*

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?  *si*  *no*  *Non applicabile*

\*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  *si*  *no*

*Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:*

Elenco Lotti

### B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario*

#### Legali rappresentanti #1

\*Nome:

\*Cognome:

\*Data di nascita:

\*Luogo di nascita:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:

Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

## D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice – Subappalto)

*(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).*

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

si

no

*Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.*

## PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

*L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):*

- a. Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- b. Corruzione;
- c. Frode;
- d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. Riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento al terrorismo;
- f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
- g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

\*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

si

no

### B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

#### *Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)*

\*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

si

no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?

*si*  *no*

### **Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)**

\*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

*si*  *no*

La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?

*si*  *no*

## **C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI**

*Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

*si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale?

*si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale?

*si*  *no*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?

*si*  *no*

***L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:***

\*a) fallimento

*si*  *no*

\*b) liquidazione coatta

*si*  *no*

\*c) concordato preventivo

*si*  *no*

\*d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

*si*  *no*

\*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

*si*  *no*

\*L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

*si*  *no*

\*L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza

*si*  *no*

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?

\*L'operatore economico può confermare di:  
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

*si*       *no*

\*b) non avere occultato tali informazioni?

*si*       *no*

## D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

\*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

*si*       *no*

*L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?*

\*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

*si*       *no*

\*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

*si*       *no*

\*3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Articolo 80, comma 5, lettera h);

*si*       *no*

\*4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);

*si*       *no*

5. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24

*si*       *no*

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).

(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

**\*6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).**

*si*  *no*

**\*7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?**

*si*  *no*

Nei casi precedenti (ad esclusione del punto 4), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?

*si*  *no*

## PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

### a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

**Indicazione generale per tutti i criteri di selezione**

\*Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti

*si*  *no*

**In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che**

### A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

**\*È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.**

*si*  *no*

## PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

*Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.  
Ferma restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:  
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure  
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.  
Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.*

**Data e Luogo**

\*Data

Luogo

Copia



**REGIONE  
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E  
DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3**

**SCHEDA DICHIARAZIONI OFFERTA ECONOMICA**



**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ (in R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito denominata “**Impresa**”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

**SI IMPEGNA**

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza” nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che l'Offerta formulata è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che l'Offerta formulata non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;



- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del ribasso percentuale offerto;
  - che i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti nell'Offerta formulata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
  - che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'I.V.A.;
  - di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
  - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata l'Offerta formulata, per tutta la durata contrattuale;
  - di applicare le medesime condizioni per le ulteriori prestazioni di servizio che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.
  - di presentare il seguente progetto di assorbimento del personale attualmente in servizio riportante le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui all'art.30 dello Schema di Convenzione con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico):
- 

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE  
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 4  
SCHEMA DI CONVENZIONE**



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA  
ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE  
LAZIO**

**TRA**

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_,

**E**

L’Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, e P. IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_, congiuntamente, anche, le “Parti”,

**PREMESSO CHE**

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha indetto una procedura di gara per l’acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;



- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al \_\_\_\_% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ /\_\_) per un ammontare complessivo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /\_\_) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura



**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

***Valore delle premesse e degli allegati***

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 2**

***Definizioni***

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
  - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
  - b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
  - c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
  - d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
  - f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;



- g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> gestito dall'agenzia Intercent-ER ed utilizzato dalla Regione Lazio per la gestione delle procedure telematiche di acquisto;

### **Articolo 3**

#### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:
  - a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei



prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
  - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
  - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinatori di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

Resta nell'esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria:

- a) emissione di Ordinatori di fornitura;
- b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- c) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinatori di fornitura.

#### **Articolo 4**

##### ***Oggetto***

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza previsti nel capitolato all'Azienda Sanitaria contraente.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitarie contraente, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda Sanitaria contraente mediante emissione di Ordinatori di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto



previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinatori di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 5**

### ***Utilizzo della Convenzione***

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. L'Azienda Sanitaria utilizza la Convenzione mediante l'emissione di Ordinatori di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinatori di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinatori di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinatori non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

## **Articolo 6**

### ***Modalità di conclusione degli Ordinatori di fornitura***

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Azienda Sanitaria contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di fornitura inviato, per ciascun anno di vigenza contrattuale fino ad un massimo di 36 mesi, dall'Azienda Sanitaria stessa.
2. Gli Ordinatori di fornitura, da emettere, il primo, entro 18 mesi dalla data di attivazione della convenzione, il secondo e il terzo almeno 30 gg. prima della scadenza dell'ordinativo precedente, devono essere firmati digitalmente. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinatori di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.



4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a fornire i servizi oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nelle sedi indicate delle Aziende Sanitarie.

### **Articolo 7**

#### ***Durata***

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dall'Azienda Sanitaria contraente mediante Ordinativo di fornitura avranno una durata massima pari a 12 (dodici) mesi per ogni Ordinativo di fornitura emesso fino ad un massimale temporale di 36 mesi complessivi.

### **Articolo 8**

#### ***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto,



si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e/o da terzi autorizzati.



8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
9. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
10. Inoltre, l'Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura emessi.

### **Articolo 9**

#### ***Obbligazioni specifiche del Fornitore***

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
  - b) manlevare e tenere indenne la Regione nonché l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - d) eseguire tutti i servizi richiesti, secondo le modalità concordate con l'Azienda Contraente, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
  - e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;



- g) su richiesta scritta dalla Regione Lazio o dell'Azienda Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
2. Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo e-mail e PEC, attivo per tutto l'anno h/24 per le emergenze, nonché per tutte le richieste riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

#### **Articolo 10**

##### ***Modalità e termini di esecuzione della fornitura***

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta nell'Ordinativo di fornitura emesso dall'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **Articolo 11**

##### ***Verifica e controllo quali/quantitativo***



1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed all'Azienda contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e l'Azienda contraente hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

### **Articolo 12**

#### ***Corrispettivo***

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è pari a \_\_\_\_\_ €.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo della fornitura di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Azienda Sanitaria contraente.

### **Articolo 13**

#### ***Fatturazione e pagamenti***

1. Le fatture relative al corrispettivo di cui al precedente articolo dovranno essere emesse stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”* e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.



3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. La remunerazione per tutti i servizi oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base del prezzo presentato in sede di offerta, espresso in Euro, al netto dell'IVA, nelle modalità indicate al precedente art. 13.

#### **Articolo 14**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.



5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

### **Articolo 15**

#### ***Trasparenza***

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;



- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 16**

#### ***Penali***

1. In caso di inadempimenti non imputabili alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
- a. Ritardo nella presentazione del DUVRI, ovvero del Programma aggiornato secondo le richieste del DEC di effettuazione del servizio: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
  - b. Mancata ottemperanza ad ordini di servizio (o parti di essi) impartiti dal DEC: € 200,00 ad ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo;
  - c. Ritardo nell'attivazione del servizio: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
  - d. Non conformità del servizio ai requisiti di capitolato e/o di offerta tecnica: € 300,00 per ogni giorno di effettuazione del servizio in maniera non conforme;
  - e. Assenza del personale previsto: € 200,00/die per ogni addetto non presente;
  - f. Mancanza degli attestati di idoneità/certificati/requisiti formativi richiesti: € 200,00 al giorno per addetto.
  - g. Inadeguatezza o incompletezza della dotazione dei DPI, mancata esposizione del cartellino di identificazione, carente pulizia e ordine della divisa: € 200,00 al giorno, per addetto.



- h. Mancata/ritardata consegna della documentazione di rendicontazione del servizio: € 100,00 per ogni documento e per ogni giorno di ritardo.
  - i. Ritardato intervento nel luogo dell'evento oltre il tempo massimo consentito a partire dalla chiamata anche telefonica da parte dell'addetto di reparto o dall'incaricato dell'AS: € 500,00 ogni 10 minuti di ritardo o frazione fino alla prima ora, € 1.000,00 ogni ora o frazione successiva.
  - j. Ritardo nella presentazione della relazione, o carenza informativa, a seguito di un intervento di emergenza: € 100,00 per ciascun giorno di ritardo o di mancata integrazione.
  - k. Mancato rispetto delle procedure di emergenza e/o di sicurezza da parte degli addetti: € 300,00 per ogni infrazione.
  - l. Mancato passaggio di consegne (certificato e sottoscritto) fra i componenti delle squadre di due turni successivi: € 500,00 ad infrazione.
  - m. Per ogni altro tipo di evento non previsto nell'elenco che dia luogo ad un disservizio o sia identificabile come mancato rispetto del capitolato tecnico presente: € 100,00 ad infrazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura / servizio e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

### **Articolo 17**

#### ***Cauzione definitiva***

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.



2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine l'Azienda Sanitaria contraente comunica alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque invia, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.



## **Articolo 18**

### ***Riservatezza***

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché l'Azienda Sanitaria contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Articolo 19**

### ***Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa***

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda Sanitaria contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda Sanitaria contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia dell'Azienda Sanitaria contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

## **Articolo 20**

### ***Risoluzione e clausola risolutiva espressa***

1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni



lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
  - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
  - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 8, "Penali";
  - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
  - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";
  - j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
  - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - l) in caso di cancellazione dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M.274/1997.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi



dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o l'Azienda Sanitaria contraente si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

## **Articolo 21**

### ***Recesso***

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di



fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
  - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che l'Azienda Sanitaria contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali



rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 22**

### ***Subappalto***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, all'Azienda Sanitaria contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto



affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o l'Azienda Sanitaria contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria contraente potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.



11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

*ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)*

13. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 23**

#### ***Divieto di cessione del contratto e dei crediti***

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria contraente hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

### **Articolo 24**

#### ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.



2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o dell'Azienda Sanitaria contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e della medesima Azienda Sanitaria contraente.
3. La Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria contraente si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all'Azienda Sanitaria contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 25**

##### ***Responsabile della fornitura***

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

#### **Articolo 26**

##### ***Proprietà delle attrezzature***



1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
2. Al termine del contratto l'Azienda Sanitaria Contraente acquisirà la proprietà delle sole attrezzature eventualmente individuate nella Relazione Tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.

### **Articolo 27**

#### ***Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.



5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
  - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
  - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.



## **Articolo 28**

### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 29**

### **Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 30**

### ***Clausola sociale***

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l'anzianità di servizio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018.



2. Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”, in caso di aggiudicazione l'appaltatore subentrante, assume l'obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall'appaltatore uscente da almeno sei mesi nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.
3. Vista la specificità del servizio, si ritengono applicabili alla procedura i CCNL “Sorveglianza Antincendio” e “Guardia ai fuochi”. Qualora il concorrente intenda applicare un CCNL differente, deve giustificarne l'applicabilità al servizio in oggetto, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 20/2016.
4. A tal fine, in ossequio alle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 13.2.2019, le Ditte concorrenti, in aggiunta alle dichiarazioni rese, devono compilare il Modello 1.2 dell'Allegato 1 - Schema dichiarazioni amministrative, con cui dichiarano, a pena di esclusione, di accettare la presente clausola sociale e si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a promuovere la ricollocazione del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della L. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della



disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

5. Le Ditte, infine, sempre in ossequio alle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 13.2.2019, devono presentare, a pena di esclusione, utilizzando il modello All.3 (Schema dichiarazioni offerta economica) apposito progetto di assorbimento del personale attualmente in servizio riportante le concrete modalità di applicazione della predetta clausola sociale con particolare riferimento ai lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
6. Con lo scopo di assicurare la migliore esecuzione della quantità, qualità, sicurezza e salubrità dei servizi da espletare nonché le indispensabili tutele delle condizioni di lavoro dei lavoratori, il progetto di assorbimento di cui sopra, dovrà altresì essere coerente con il corretto ed integrale rispetto del CCNL di cui sopra.
7. Il rispetto delle previsioni del suddetto progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte degli Enti contraenti durante l'esecuzione del rispettivo contratto specifico.

### **Articolo 31**

#### ***Foro competente***

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

### **Articolo 32**

#### ***Clausola finale***

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che



dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda Sanitaria contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 33**

#### ***Accettazione espressa clausole contrattuali***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12



(Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola Sociale), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

La Direzione Regionale Centrale Acquisti\*

Il Fornitore\*

\_\_\_\_\_  
\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Copia



**Regione  
Lazio**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA  
ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE  
DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 5 - DUVRI**



**INDICE**

<b>1. VALIDAZIONE DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. SCOPO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....</b>	<b>5</b>
<b>5. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 ANAGRAFICA AZIENDA SANITARIA.....</b>	<b>8</b>
<b>6.3 ANAGRAFICA APPALTATORE.....</b>	<b>8</b>
<b>6.4 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO .....</b>	<b>10</b>
<b>7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE 11</b>	
<b>8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....</b>	<b>16</b>
<b>8.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI.....</b>	<b>17</b>
<b>9. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA.....</b>	<b>22</b>
<b>10. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE..</b>	<b>23</b>
<b>10.1 DIVIETO DI FUMO .....</b>	<b>24</b>
<b>10.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO.....</b>	<b>24</b>
<b>10.3 RISPETTO DELL'UTENZA.....</b>	<b>25</b>
<b>10.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA .....</b>	<b>25</b>
<b>11. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO.....</b>	<b>26</b>
<b>11.1 RISCHI STRUTTURALI .....</b>	<b>26</b>
<b>11.2 RISCHIO ELETTRICO.....</b>	<b>26</b>
<b>11.2.1 NORME PRECAUZIONALI .....</b>	<b>26</b>
<b>11.3 RISCHIO DI INCENDIO .....</b>	<b>27</b>
<b>11.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA .....</b>	<b>27</b>
<b>11.4 RISCHIO BIOLOGICO .....</b>	<b>28</b>
<b>11.4.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI .....</b>	<b>28</b>
<b>11.5 RISCHIO RADIOLOGICO .....</b>	<b>29</b>
<b>11.5.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI .....</b>	<b>30</b>
<b>11.6 RISCHIO LASER .....</b>	<b>30</b>
<b>11.6.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI .....</b>	<b>31</b>



<b>11.7 RISCHIO CHIMICO.....</b>	<b>31</b>
<b>11.7.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI .....</b>	<b>32</b>
<b>11.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....</b>	<b>33</b>
<b>12. FASCICOLO AZIENDALE .....</b>	<b>33</b>
<b>12.1 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1.....</b>	<b>34</b>
<b>12.2 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 2.....</b>	<b>35</b>
<b>12.3 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 3.....</b>	<b>36</b>
<b>12.4 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 4.....</b>	<b>37</b>
<b>12.5 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 5.....</b>	<b>38</b>
<b>12.6 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 6.....</b>	<b>39</b>
<b>12.7 AZIENDA SANITARIA ASL RIETI .....</b>	<b>40</b>
<b>12.8 AZIENDA SANITARIA ASL VITERBO .....</b>	<b>41</b>
<b>12.9 AZIENDA SANITARIA ASL FROSINONE .....</b>	<b>42</b>
<b>12.10 AZIENDA SANITARIA ASL LATINA .....</b>	<b>43</b>
<b>12.11 IRCSS IFO.....</b>	<b>44</b>
<b>12.12 INMI SPALLANZANI .....</b>	<b>45</b>
<b>12.13 FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.....</b>	<b>46</b>
<b>12.14 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT'ANDREA.....</b>	<b>47</b>
<b>12.15 AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA .....</b>	<b>48</b>
<b>12.16 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I.....</b>	<b>49</b>
<b>MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 S.M.I. ....</b>	<b>50</b>



**1. VALIDAZIONE DOCUMENTO**

Azienda _____					
Documento Unico Valutazione Rischi d'Interferenza				DATA _____	
APPALTATORE			COMMITTENTE		
FUNZIONE:	NOMINATIVO :	VISTO:	FUNZIONE:	NOMINATIVO :	VISTO:
DATORE DI LAVORO			RUP		
RSPP			RSPP		



## **2. INTRODUZIONE**

La Regione Lazio attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro. Anche l'esternalizzazione di attività e servizi in campo sanitario può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura sanitaria o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

## **3. SCOPO**

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le Imprese appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le Strutture Sanitarie regionali che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.

Così come esplicitato nei capitoli successivi, l'Azienda Sanitaria presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei propri luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture delle Aziende Sanitarie (degenti, utenti, visitatori, ecc...).

## **4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti"

## **5. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI**

<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>SPP</b>	Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>SSL</b>	Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro



**RUP** Responsabile Unico del Procedimento

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

**RSPP:** soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

**SPP:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08;

**Contratto di appalto:** contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.Lgs. 50/2016)

**Contratto d'opera:** contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

**Misure di prevenzione e protezione:** misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Rischi da interferenza:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

**DUVRI PRELIMINARE:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

**Fascicolo Aziendale:** estratto specifico per ogni Azienda Sanitaria; il fascicolo contiene le informazioni sull'organizzazione della sicurezza delle rispettive Aziende i costi della sicurezza derivanti



da interferenze non soggetti a ribasso di gara, nonché eventuali integrazioni dei rischi da interferenze e/o procedure specifiche adottate localmente.

**Rischi generali:** rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

**RUP (Responsabile Unico del Procedimento):** Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

**Responsabile della Procedura per l'espletamento d'appalto:** Soggetto della Regione Lazio che coordina le attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP in fase di appalto.

**Responsabile del Procedimento Gestionale dell'Azienda Sanitaria destinataria dell'opera o del servizio:** Soggetto responsabile della Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria che per conto della Regione usufruirà dell'opera o del servizio oggetto del contratto. Gestirà i rapporti in materia di D.U.V.R.I. con l'appaltatore, sovrintenderà le riunioni cooperazione e coordinamento nonché le segnalazioni di non conformità rilevate nel servizio.

## 6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

### 6.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	REGIONE LAZIO
<b>INDIRIZZO SEDE LEGALE</b>	Vedere Bando di Gara
<b>RECAPITO TELEFONICO</b>	Vedere Bando di Gara
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO</b>	Vedere Bando di Gara
<b>RUP/ D.L. COMMITTENTE</b>	Vedere Bando di Gara
<b>RECAPITO ELETTRONICA</b>	(indicare e-mail come su bando gara)
<b>POSTA</b>	
<b>RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE</b>	Vedere Punto 12. specifico per ogni Azienda Sanitaria



**6.2 ANAGRAFICA AZIENDA SANITARIA**

**RAGIONE SOCIALE**

**INDIRIZZO SEDE LEGALE**

**RECAPITO TELEFONICO**

**LEGALE  
RAPPRESENTANTE/DATORE  
DI LAVORO**

**DELEGATO DEL D.L. IN  
MATERIA DI SICUREZZA**

**SUPERVISORE APPALTO A.S.  
/ U.O.C. DESTINATARIA DEL  
CONTRATTO**

**RECAPITO POSTA  
ELETTRONICA**

**RESPONSABILE SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE**

**6.3 ANAGRAFICA APPALTATORE**

**Azienda appaltatrice 1**

**INDIRIZZO**

**RESP. PER I LAVORI IN APPALTO**

**RECAPITO TELEFONICO**

**RECAPITO POSTA ELETTRONICA**



**DATORE DI LAVORO**

ALTRO \_\_\_\_\_

**Azienda appaltatrice 2**

**INDIRIZZO**

**RESP. PER I LAVORI IN APPALTO**

**RECAPITO TELEFONICO**

**RECAPITO POSTA ELETTRONICA**

**DATORE DI LAVORO**

ALTRO \_\_\_\_\_

**Azienda appaltatrice 3**

**INDIRIZZO**

**RESP. PER I LAVORI IN APPALTO**

**RECAPITO TELEFONICO**

**RECAPITO POSTA ELETTRONICA**



**DATORE DI LAVORO**

\_\_\_\_\_

**ALTRO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6.4 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

**Acquisizione del servizio del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio**

**DURATA DELL'APPALTO**

*\_(vedere il capitolato Tecnico)\_* \_\_\_\_\_

**AREA LAVORI/SERVIZIO**

*(vedere il capitolato Tecnico)*

**REPARTO**

\_\_\_\_\_

**PIANO**

\_\_\_\_\_

**AREA SPECIFICA**

\_\_\_\_\_

**NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI**

\_\_\_\_\_

**INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI**

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007)

**ADDETTI ALLA GESTIONE  
EMERGENZE**

\_\_\_\_\_

**(APPALTATORE)**

\_\_\_\_\_

**ORARIO DI LAVORO**

\_\_\_\_\_

**PERIODICITÀ DEI LAVORI**

\_\_\_\_\_

**QUOTIDIANA, SETTIMANALE**

\_\_\_\_\_

**MENSILE, VARIABILE**

\_\_\_\_\_



**INTERFERENZA CON ALTRI APPALTATORI**

**INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO**

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell'apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento

**INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO**

Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato dell'Impresa appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.

**7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE**

**7.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE**

**SANITARIA / OSPEDALIERA / UNIVERSITARIA**

**RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE**

**AGENTI  
CHIMICI**



Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici.

I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, l'Anatomia Patologica, i Reparti e Day Hospital di Oncoematologia, i locali tecnologici, officine, la Centrale di Sterilizzazione e gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.



<p><b>AGENTI BIOLOGICI</b></p> 	<p>E' un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia, , le Sale Operatorie, l'Anatomia Patologica e la Sala Autoptica, i Laboratori ed il Centro trasfusionale.</p> <p>Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della Direzione.</p> <p>I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati in attesa dello smaltimento.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>RADIAZIONI IONIZZANTI</b></p> 	<p>Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate).</p> <p>L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC).</p> <p>L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p><b>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</b></p> 	<p>Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).</p> <p>Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>CAMPI MAGNETICI</b></p> 	<p>Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: non possono essere introdotti elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete, in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente od il personale.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>



<p><b>RADIAZIONI LASER</b></p> 	<p>Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l'occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.</p> <p>Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (oculistica, dermatologia) e per usi fisioterapici.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>ENERGIA ELETTRICA</b></p> 	<p>In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.</p> <p>Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile della suddetta struttura.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>MOVIMENTAZIONI CARICHI</b></p> 	<p>Movimento delle merci all'interno della Struttura sanitaria.</p> <p>Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di transpallets, i reparti sono dotati di carrelli.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p> <p>L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso all'Impresa appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.</p>
<p><b>CADUTE</b></p> 	<p>Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE</b></p>	<p>I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti.</p> <p>Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell'attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.</p>



<p><b>STRUTTURE E FABBRICATI</b></p>	<p>Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.</p> <p>Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>LUOGHI DI LAVORO</b></p>	<p>L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.</p> <p>I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere.</p> <p>Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto</p>
<p><b>IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO</b></p>	<p>Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti.</p> <p>L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p>
<p><b>LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.)</b></p>	<p>Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p>

## 7.2 ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE

### ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 1


### RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE 1




**ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 2**


**RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE 2**


Copia



## 8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

### **FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.**

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:

- *le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;*
- *le misure di prevenzione adottate;*
- *le misure stabilite per la gestione delle emergenze;*
- *le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.*

### **FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.**

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ecc.

### **FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.**

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.

Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Capitolato Tecnico.

#### **FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d' interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.**

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

#### **8.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI**

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal C.S.O.;
- i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio (aziende sanitarie).

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze comuni alle Aziende Sanitarie:



**Tabella rischi standard interferenze**

<b>Interferenza</b>	<b>cause/effetti</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate</b>	<b>Fattore di rischio (PxD)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti</li> <li>• Elettrocuzioni</li> <li>• Incendio</li> <li>• Black out</li> </ul>	<p>Gli impianti dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e alla D.M. 37/08 s.m.i.</p>	basso	<p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.</p>
Rischio meccanico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uso di macchine con relative parti in movimento inadeguate</li> <li>• blocco di ascensori e montacarichi</li> </ul>	<p>Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE.</p> <p>Costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo.</p> <p>Procedura di emergenza per sblocco ascensore.</p>	trascurabile	<p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elevatori dell'A.S. Ancorare o immobilizzare i carrelli durante l'uso di montacarichi</p>
<b>Interferenza</b>	<b>cause/effetti</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate</b>	<b>Fattore di rischio (PxD)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>
Incidenti e/o investimenti di persone e mezzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo dei mezzi di trasporto (Automezzi, carrelli, transpallets)</li> </ul>	<p>Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato.</p> <p>Delimitazione delle aree di carico e scarico.</p>	basso	<p>Si dispone il rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito.</p> <p>Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di carico/scarico.</p> <p>Divieto di manovrare contemporaneamente ad altri automezzi nelle aree di carico e scarico</p>
Caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errato posizionamento di confezioni da scaffali,</li> </ul>	<p>Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.</p>	basso	<p>Si dispone il corretto posizionamento dei contenitori, l'utilizzo idonei bidoni e carrelli per il</p>



	<p>contenitori trasportati su carrelli, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• infortuni</li> </ul>			<p>trasporto.</p> <p>Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione.</p>
<p>Caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sversamento accidentale di liquidi</li> <li>• Abbandonare ostacoli sui percorsi</li> </ul>	<p>Pavimenti antiscivolo.</p>	<p>basso</p>	<p>Si dispone l'eliminazione degli ostacoli; uso di idonei DPI (calzature antiscivolo); apporre segnaletica mobile.</p> <p>Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito.</p>
<p>Caduta di persone dall'alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri</li> <li>• Concomitanza di personale Impresa e personale A.S. e/o personale altre imprese</li> </ul>	<p>Utilizzo di idonee scale marcate CE che consentano all'operatore di accedere ai ripiani degli scaffali.</p>	<p>basso</p>	<p>Evitare lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H &lt; 2 metri).</p> <p>Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale A.S.</p>

<b>Interferenza</b>	<b>cause/effetti</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate</b>	<b>Fattore di rischio (PxD)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>
<p>Rischio biologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto con materiale potenzialmente infetto</li> <li>• accesso ad aree a rischio di contaminazione con pazienti infetti (es. TBC)</li> <li>• da punture con aghi e taglienti infetti</li> </ul>	<p>Sono applicate in azienda le procedure di prevenzione previste dalle raccomandazioni universali, precauzioni standard per l'igiene respiratoria e di isolamento.</p> <p>Disponibilità per utilizzo di idonei DPI.</p> <p>Uso di appositi contenitori per rifiuti.</p>	<p>medio</p>	<p>Prima di ogni intervento richiedere la formale autorizzazione al responsabile di Reparto / Servizio che darà informazione su rischi aggiuntivi e istruzioni per interventi: permesso di lavoro.</p> <p>Consigliata la vaccinazione antiapatiteB, oltre alle vaccinazioni obbligatorie. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di follow-up post esposizione sotto la</p>



				<p>sorveglianza del proprio Medico competente.</p> <p>Utilizzo di DPI e formazione del personale.</p>
Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sversamenti spandimenti accidentali</li> </ul>	Per le attività in appalto, non sono previste sostanze chimiche pericolose.	trascurabile	Qualora si rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'A.S. Le sostanze impiegate dovranno essere corredate dalle schede di sicurezza e ogni prodotto utilizzato. Attuare le procedure d'emergenza.
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esodo forzato Inalazione gas tossici</li> <li>• Ustioni</li> </ul>	<p>Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma).</p> <p>Addestramento antincendio ed alle Procedure di Emergenza.</p>	alto	<p>Si dispone il divieto di fumo e utilizzo fiamme libere.</p> <p>Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili</p> <p>In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione aziendale.</p>
Impiego di sostanze infiammabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sversamenti / spandimenti accidentali</li> </ul>	Per le attività in appalto, non sono previste sostanze infiammabili.	trascurabile	Si dispone l'attuazione delle procedure previste in caso d'emergenza.

<b>Interferenza</b>	<b>cause/effetti</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione adottate</b>	<b>Fattore di rischio (PxD)</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>
Rischio di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso accidentale ad aree a rischio di radiazioni</li> </ul>	<p>Il rischio radiazioni ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati.</p> <p>Presenza di segnaletica di Sicurezza.Per le</p>	trascurabile	Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà



		attività in appalto, non è previsto l'accesso ad aree con rischio da radiazioni.		istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro.
Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"><li>• altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate.</li></ul>	Le strutture dell'A.S. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	trascurabile	Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'appaltatore secondo la normativa di legge).
Rischi trasversali / organizzativi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sovrapposizione delle attività appaltatore con il committente o altri appaltatori</li></ul>	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	medio	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti, data la complessità delle attività in essere presso l'A.S., le attività manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area.
Presenza concomitante di persone estranee alla lavorazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• pazienti, visitatori, personale Impresa, personale di altre Imprese e personale A.S.</li></ul>	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	medio	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reci-proca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente Duvri). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell'A.S. secondo quanto proposto nella presentazione dell'offerta alla voce documentazione tecnica.



## 9. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Azienda Sanitaria potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

Lotto	Azienda Sanitaria	Importo DUVRI
1	ASL Latina	18.200,00
	ASL Frosinone	18.200,00
2	ASL Viterbo	11.200,00
	ASL Rieti	11.200,00
3	AOU PUI	7.200,00
4	ASL Roma 2	12.400,00
	AOU PTV	7.200,00
5	ASL Roma 5	12.400,00



Lotto	Azienda Sanitaria	Importo DUVRI
6	ASL Roma 6	12.400,00
7	ASL Roma 1	12.400,00
	AO SGA	7.200,00
8	ASL Roma 3	12.400,00
9	ASL Roma 4	12.400,00
	AOU SA	7.200,00
10	IFO	3.600,00
	INMI	3.600,00
<b>TOTALE</b>		<b>169.200,00</b>

L'esplicitazione dei costi succitati è riportata nel Fascicolo Aziendale (punto 12) specifico per ogni Azienda Sanitaria con un elenco non esaustivo che, in considerazione del carattere dinamico e specialistico dei costi derivanti dalle interferenze, sarà oggetto di verifica con il DUVRI definitivo in sede di riunione di Cooperazione e Coordinamento con l'Appaltatore Aggiudicatario ed ogni singola Azienda Sanitaria.

## **10. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Committenza è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata.
- L'accesso agli edifici del personale afferente a Imprese appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.
- L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Resp. Dell'U.O. destinataria dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.



- g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell'Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L.123/2007
- b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- f) Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- g) Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- h) Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifori nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- i) Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
- j) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- k) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- l) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- m) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.

### **10.1 DIVIETO DI FUMO**

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



**E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA SANITARIA**

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

### **10.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO**

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.



### 10.3 RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall'Azienda Sanitaria durante l'espletamento del servizio.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

### 10.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	<u>Cartelli di divieto</u>	forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli antincendio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	<u>Cartelli di avvertimento</u>	forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di prescrizione</u>	forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di salvataggio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).



## 11. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

### 11.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi



I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia:

- potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
- si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale può esserci presenza di neve o ghiaccio;
- può essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi elettrici e canalizzazioni varie;
- possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.

### 11.2 RISCHIO ELETTRICO

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.



Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

#### 11.2.1 NORME PRECAUZIONALI

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.



Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina

Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio.

### 11.3 RISCHIO DI INCENDIO



Ogni singola Azienda Sanitaria è dotata di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza.

#### 11.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per l'incolumità fisica (rissa, minaccia folle, ecc.) si possono attivare i soccorsi tramite un'apposita numerazione interna specifica per ogni Azienda Sanitaria.

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.



Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescò di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere).

Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.

Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.

Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

#### 11.4 RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs. 81/08 s.mi. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.



I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.

##### 11.4.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.



Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infezioni o potenzialmente tali).

**Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:**

In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.

## 11.5 RISCHIO RADIOLOGICO

I locali all'interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:



In ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti "isotopi radioattivi", utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica.

In Radiologia i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate.

E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché siano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.

Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo viene irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione. In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:

- TEMPO
- DISTANZA
- SCHERMATURE



Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l'apparecchio non eroga radiazioni.

Anche nei locali all'interno dei quali vengono effettuate manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni. Comunque, in quest'ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi),
- inalazione.

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

### 11.5.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

#### Alcune note particolari

Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Se vi è spandimento di sostanze radioattive o in caso di incidenti, contattare immediatamente il Numero di Emergenza secondo le procedure definite dalle Aziende Sanitarie.

### 11.6 RISCHIO LASER

L'utilizzo dei laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l'osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.



Le zone in cui sono in uso apparecchiature laser sono segnalate da cartelli indicanti il segnale di pericolo di emissione laser e la dicitura: **PERICOLO RADIAZIONE LASER**



Attualmente i laser sono stati divisi in 4 classi:

**Classe I** : laser sicuri; l'osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.

**Classe II** : nell'osservazione diretta del fascio la protezione dell'occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.

**Classe IIIA** : l'osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).

**Classe IIIB** : l'osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.

**Classe IV** : è pericolosa l'osservazione anche della radiazione diffusa da uno schermo. Possono causare danni a carico della cute e possono essere causa d'incendio. E' necessario evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle alla radiazione diretta o diffusa.

Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell'utilizzo delle sorgenti laser a seconda della classe di appartenenza:

Laser di Classe I: nessuna precauzione
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio laser
Laser di Classe III: non fissare il fascio né ad occhio nudo né utilizzando strumenti ottici
Laser di Classe IV: evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela in quanto probabile fonte di incendio.

#### 11.6.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

L'accesso alla zona delimitata deve essere consentito solo alle persone autorizzate.

Le pulizie dei locali devono avvenire a laser spento.

Sono da evitare le riflessioni non controllate ed accidentali (non indossare orologi o gioielli, qualora gli apparecchi siano in funzione).

Quando è in funzione tutti devono indossare occhiali di protezione.

In caso di incidente comunicare al Responsabile l'accaduto.

#### 11.7 RISCHIO CHIMICO

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.



Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

### 11.7.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).

#### Alcune note particolari

- se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prev. e Protezione;
- è vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti c/o reparti/servizi/divisioni dell'Azienda;
- se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici;
- segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.
- se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;
- è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;



- aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

### **11.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**



Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi possono essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari, questi saranno oggetto di valutazione con le singole Aziende Sanitarie nella riunione di Cooperazione e Coordinamento e nella integrazione nel DUVRI che verrà allegato al contratto.

### **12. FASCICOLO AZIENDALE**

Il presente punto denominato FASCICOLO AZIENDALE è parte integrante del DUVRI PRELIMINARE e contiene le informazioni generali sui luoghi di lavoro di ogni singola Azienda Sanitaria.

Informazioni più dettagliate potranno essere acquisite in sede di sopralluogo di gara e comunque in sede di riunione di cooperazione e coordinamento per la integrazione e redazione del DUVRI con la Società Appaltatrice aggiudicataria dell'Appalto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'esecuzione dei lavori o servizi in appalto dovranno essere svolti sotto la direzione e sorveglianza dell'Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di proprietà dell'Azienda Sanitaria che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dell'appalto stesso, saranno a carico dell'Appaltatore con le modalità di cui al C.S.O.



### 12.1 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1

L'ASL Roma 1 ha sede legale in via Ariosto 3/9 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicate nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



## 12.2 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 2

L'ASL Roma 2 ha sede legale in Via Filippo Meda n°35 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Disciplinare di gara.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	<b>Misure di sicurezza previste</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Prezzo/ u.m.</b>	<b>Totale</b>
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

**12.3 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 3**

L'AZIENDA ASL Roma 3 ha sede legale in via di Casal Bernocchi n°73 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	<b>Misure di sicurezza previste</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Prezzo/ u.m.</b>	<b>Totale</b>
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



#### 12.4 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 4

L'azienda ASL ROMA 4 ha sede legale in Via Terme di Traiano 39/A Civitavecchia (RM). I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>				<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.5 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 5

L'ASL ROMA 5 ha sede legale Via Acquaregna nn.1/15 00019 Tivoli (RM). I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>				<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



## 12.6 AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 6

L'azienda ASL ROMA 6 ha sede legale in Borgo Garibaldi 12 – Albano Laziale (RM). I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegato al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto:

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	7	200,00€	1.400,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	14	500,00€	7.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>12.400,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.7 AZIENDA SANITARIA ASL RIETI

L'azienda ASL di Rieti ha sede legale in Viale Matteucci n° 9 Rieti. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Speciale d'Oneri. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	<b>Misure di sicurezza previste</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Prezzo/ u.m.</b>	<b>Totale</b>
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	6	200,00€	1.200,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	12	500,00€	6.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>11.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.8 AZIENDA SANITARIA ASL VITERBO

L'azienda ASL di Viterbo ha sede legale in Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	6	200,00€	1.200,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lung. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	12	500,00€	6.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>11.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



## 12.9 AZIENDA SANITARIA ASL FROSINONE

L'ASL di Frosinone ha sede legale in Via Armando Fabri snc – Frosinone. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	12	200,00€	2.400,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	22	500,00€	11.000,00 €
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>18.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.10 AZIENDA SANITARIA ASL LATINA

L'ASL di Latina ha sede legale in V.le P.L. Nervi – Centro Direzionale, Latina. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	10	200,00€	2.000,00€
Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	12	200,00€	2.400,00€
Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	22	500,00€	11.000,00 €
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>				<b>18.200,00</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.11 IRCSS IFO

L'IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha sede legale in via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma.

I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	<b>Misure di sicurezza previste</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Prezzo/ u.m.</b>	<b>Totale</b>
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	1	200,00€	200,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	2	500,00€	1.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>3.600,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



## 12.12 INMI SPALLANZANI

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" ha sede legale in Via Portuense, 292 - ROMA.

I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo. Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	8	100,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	4	200,00€	800,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	4	200,00€	800,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	1	200,00€	200,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lung. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	2	500,00€	1.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>3.600,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.13 FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA

Il Policlinico Tor Vergata ha sede legale in Viale Oxford 81 00133 Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>				<b>7.200,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è omnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



#### 12.14 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT'ANDREA

L'A.O. SANT'ANDREA ha sede legale in Via di Grottarossa 1035/1039 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicate nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>7.200,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



### 12.15 AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA

L'azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicati nelle apposite schede allegate al Capitolato Speciale d'Oneri. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	Misure di sicurezza previste	u.m.	Quant.	Prezzo/ u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
2.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
4.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
5.	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>7.200,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.

**12.16 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I**

Il POLICLINICO UMBERTO 1° ha sede legale in Viale del Policlinico, 155 – Roma. I fabbricati ove si svolge il servizio oggetto di appalto sono indicate nelle apposite schede allegate al Capitolato Tecnico. Eventuali informazioni più dettagliate potranno essere reperite in sede di sopralluogo.

Di seguito si riporta lo studio preventivo dei costi della sicurezza determinati per l'appalto in oggetto con le modalità di cui al DUVRI preliminare ed ai possibili rischi d'interferenza ivi indicati.

	<b>Misure di sicurezza previste</b>	<b>u.m.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Prezzo/ u.m.</b>	<b>Totale</b>
	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore	12	100,00€	1.200,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corsi sulle procedure di emergenza (es. emergenze derivanti da incendi, blackout impiantistici, calamità naturali) ed evacuazione.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici. Informazioni al personale degli appaltatori, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera e al rispetto delle regole della circolazione interna ed esterna alle Aziende Sanitarie.	Ore	8	200,00€	1.600,00€
	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell., radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura.	Corpo	4	200,00€	800,00€
	Delimitazione mediante sbarramento retrattile lungh. min. 9mt, costituito da paletto in materiale plastico con resistenza UV per uso interno o esterno. Composto da: nastro retrattile in vinile rosso/bianco min.9 mt. supporto per cartello di divieto formato UNI 300x200 e/o lampada di sicurezza ricaricabile a led	Corpo	4	500,00€	2.000,00€
<b>Totale costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso d'asta</b>					<b>7.200,00€</b>

N.B. il costo orario dei corsi di formazione per il personale sopra riportato è onnicomprensivo della fornitura del materiale didattico, del costo dei docenti, dell'uso della sala ed attrezzature connesse.



MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 S.M.I.

Spett.le REGIONE LAZIO

Oggetto: **APPALTO -Acquisizione del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio.**  
**Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (allegata fotocopia di valido documento d'identità) \_\_\_\_\_ Legale Rappresentante o Titolare dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

**dichiara quanto segue**

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
  - è dotato delle abilitazioni necessarie
  - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
  - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art.36-37 D.Lgs. 81/08
  - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire
  - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture
5. Che ha preso visione la valutazione preliminare dei rischi da interferenze (DUVRI Preliminare).

**Si comunica inoltre**

Datore di lavoro : \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Medico Competente: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-

mail \_\_\_\_\_

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:

\_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

In fede, f.to \_\_\_\_\_



# Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00032 del 30/01/2017

Proposta n. 666

del 18/01/2017

**Oggetto:**

Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

**Estensore**

ODORISIO FEDERICO

---

**Responsabile del Procedimento**

ODORISIO FEDERICO

---

**Il Dirigente d'Area**

M. GIANNICO

---

**Il Direttore Regionale**

V. PANELLA

---

**Si esprime parere favorevole  
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

---

Decreto del Commissario ad *acta*  
**(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

DECRETO n.

**Oggetto:** Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI, per quanto riguarda i poteri,**

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

**VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,**

- l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “*Legge Finanziaria per l’anno 2007*”) con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009;
- l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del "Piano di Rientro..."*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio... omissis... Approvazione del "Piano di Rientro"*”;
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

Decreto del Commissario ad *acta*  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad *acta* n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i. che hanno esteso l’Accordo Pagamenti e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

**VISTO** che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato l’Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia del disavanzo che del debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, che prevede *“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*,

Decreto del Commissario ad *acta*  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

**CONSIDERATO** che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di *“ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”* nonché alla *“gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”*;

**VISTO** il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato D.L., concernente: *“Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento”*, che ha disposto di anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto D.M. n. 55/2013;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118”*, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrente evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;

**CONSIDERATO** che la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

**RITENUTO OPPORTUNO** disporre l'avvio di uno specifico percorso che regolamenti le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro specificità;

**PRESO ATTO** che è operativo un sistema informatico, denominato *“Sistema Pagamenti del SSR”*, finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine

Decreto del Commissario ad *acta*  
**(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

DECRETO n.

elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;

**RITENUTO** opportuno, al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "*specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio*", nonché la procedura di liquidazione e certificazione del credito, richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del Documento di Trasporto;

**CONSIDERATO** che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di Interscambio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;

**CONSIDERATO** che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

**RITENUTO OPPORTUNO** che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

**TENUTO CONTO** della conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le modalità e i tempi di effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione, liquidazione e pagamento delle fatture stesse;

**RITENUTO** opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con l'erogazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla remunerazione delle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8-*sexies* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e alla remunerazione delle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 517/1999 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F);

**VALUTATA**, invece, la necessità, a conclusione dei suddetti tavoli, di interrompere l'erogazione della rata mensile di acconto per tutte le altre tipologie di prestazioni rese nell'esercizio di riferimento e prevedere, a partire dal 1 gennaio 2017, la

Decreto del Commissario ad *acta*  
(**delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013**)

DECRETO n.

fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di competenza (nel rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);

**RITENUTO** opportuno, quindi, apportare le necessarie modifiche al testo della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'**Allegato A**, che le Aziende Sanitarie dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendoli negli stessi quale parte integrante;

**DECRETA**

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina a tutti i negozi giuridici insorti a far data dal 1 gennaio 2017, includendola negli stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

**DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.**

**Art. 1 – Definizioni e allegati**

**1.1** Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

**“Aziende Sanitarie”**: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

**“Strutture”**: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

**“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”**: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

**“Parte privata”**: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

**“Contratto”**: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

**“Crediti”**: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

**“Fattura”**: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

**“Fattura di Acconto”**: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla**

**distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

**“Fattura di Saldo”**: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

**“Sistema di Interscambio”** (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

**“Sistema Pagamenti”**: il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

**“Data Consegna Fattura”**: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

**“Liquidazione”**: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

**“Certificazione”**: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

**“Atto di Certificazione”**: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

**“Data di Pagamento”**: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

**“Cessionari”**: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

**“Ricevuta”**: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

“**Prelevata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Registrata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Respinta**”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“**Bloccata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“**Liquidata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“**In pagamento**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“**Pagata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“**Chiusa**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

## **Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento**

**2.1** Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

**2.2** Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

**2.3** Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

**2.4** Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

**2.5** Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

**2.6** La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

### **Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti**

**3.1** La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

**3.2** A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

**3.3** L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

#### **Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti**

**4.1.** Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

**4.2** Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, **a far data dal 1 gennaio 2017**, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) **per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza**, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F)**, fatturazione in acconto e saldo.

**4.3** Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:**
- una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
  - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
  - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
  - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
  - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
  - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

**4.4** I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

**4.5** L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

**4.6** Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

**4.7** L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

**4.8** L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

**4.9** In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

**4.10** Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

**4.11** Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

#### **Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni**

**5.1** Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

**5.2** Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

**5.3** Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

**5.4** All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, **l'Azienda Sanitaria**, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

**5.5** La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

**5.6** La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

**5.7** Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

**5.8** Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

#### **Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario**

**6.1** La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

**6.2** In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

**6.3** Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

**6.4** Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

**6.5** Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

**6.6** La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

**6.7** La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

**6.8** I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

**6.9** La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**6.10** La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

**6.11** La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

**6.12** La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

#### **Art. 7 – Cessione dei Crediti**

**7.1** La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

**7.2** Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

**7.3** Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

**7.4** Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

**7.5** Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

**7.6** Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

**7.7** Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

**7.8** Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

**7.9** Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

**7.10** Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

**7.11** In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

ASL Roma 1

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Ospedale San Filippo Neri	Via Giovanni Martinotti, 20, Roma	P.O	7	24	3	1
2	Ospedale Santo Spirito in Sassia	Lungotevere in Saxia, 1, Roma	P.O	7	24	2	1
3	Presidio Nuovo Regina Margherita	Via Emilio Morosini, 30, Roma	P.O	7	24	3	1
4	Presidio Boccea	Via di Boccea, 271, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	6	1	0
5	Presidio Boccea	Via di Boccea, 271, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	6	1	0
6	Presidio Plinio	Via Plinio, 31, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	6	1	0
6	Presidio Plinio	Via Plinio, 31, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	6	1	0
7	Presidio ex IMRE	Viale Angelico, 28, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	6	1	0
7	Presidio ex IMRE	Viale Angelico, 28, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	6	1	0
8	Presidio Prima Valle	Piazza San Zaccaria Papa, 1, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	6	1	0
8	Presidio Prima Valle	Piazza San Zaccaria Papa, 1, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	6	1	0
9	Padiglione 1 SMP	Piazza S.Maria della Pietà, 5, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	6	1	0
9	Padiglione 1 SMP	Piazza S.Maria della Pietà, 5, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	6	1	0
10	Presidio Tor di Quinto	Viale di Tor di Quinto, 33a, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	6	1	0
10	Presidio Tor di Quinto	Viale di Tor di Quinto, 33a, Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	6	1	0
<b>Totale</b>						<b>20</b>	<b>3</b>

## ASL Roma 2

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	ospedale S. Eugenio	viale dell'Umanesimo 10	P.O	7	24	10	1
2	ospedale CTO	via di San Nemesio 21	P.O	7	24	6	1
<b>Totale</b>						<b>16</b>	<b>2</b>

## ASL Roma 3

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	POU "G.B. Grassi"	Via Passeroni,28 00122 Roma	P.O	7	24	5	2
2	POU "G.B. Grassi" - CPO	Viale Vega - 00122 Roma	P.O	7	24	3	1
3	Presidio Via Colautti	Via Colautti, 28-30-30a - Roma	Altro	6	12	1	0
4	Poliambulatorio Casal Bernocchi	Via Casal Bernocchi 61 - 00125 Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	12	1	0
5	Poliambulatorio Coni Zugna	Via Coni Zugna 173 - Fiumicino	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	12	1	0
6	Presidio Via Vaiano	Via Vaiano, 53 Roma	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	12	1	0
<b>Totale</b>						<b>12</b>	<b>3</b>

## ASL Roma 4

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Ospedale S. Paolo di Civitavecchia	Largo Donatori del Sangue, 1 00053 Civitavecchia (RM)	P.O	7	24	1	0
2	Ospedale Padre Pio di Bracciano	Via delle Coste snc 00062 Bracciano (RM)	P.O	7	24	2	0
<b>Totale</b>						<b>3</b>	<b>0</b>

## ASL Roma 5

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Ospedale A. Angelucci	Via Contrada Colle Cisterna, 00028 Subiaco RM	P.O	7	24	2	0
2	Ospedale S. Giovanni Evangelista	Via Parrozzani n.3 00019 Tivoli (RM)	P.O	7	24	4	0
3	Ospedale Leopoldo Parodi Delfino	Piazza Aldo Moro, 1, 00034 Colferro RM	P.O	7	24	3	0
4	Ospedale Coniugi Bernardini	Viale Pio XII, 42, 00036 Palestrina RM	P.O	7	24	5	0
5	Ospedale SS. Gonfalone	Via Roberto Faravelli, 27, 00015 Monterotondo RM	P.O	7	24	4	0
<b>Totale</b>						<b>18</b>	<b>0</b>

## ASL Roma 6

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	PRESIDIO OSPEDALIERO PH4	VIA CUPA DEI MARMI, 5 - ANZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	3	1
2	PRESIDIO OSPEDALIERO PH4	VIA ALDOBRANDINI 32 - ANZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	2	1
3	PRESIDIO OSPEDALIERO PH3	VIA ORTI GINETTI, 12 VELLETRI	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	2	1
4	PRESIDIO OSPEDALIERO PH2	VIA OLIVELLA KM 1, ALBANO LAZIALE	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	1	
5	PRESIDIO OSPEDALIERO PH2	VIA A. GRANDI -GENZANO DI ROMA	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	1	
6	PRESIDIO OSPEDALIERO PH1	VIA S. SEBASTIANO 12 - FRASCATI	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	3	1
7	PRESIDIO OSPEDALIERO PH1	VIA XXIV MAGGIO- MARINO LAZIALE	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	12	2	1
<b>Totale</b>						<b>14</b>	<b>5</b>

## ASL Latina

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24))	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	DEA II° Livello Ospedale "S. Maria Goretti"	Via Canova – Latina	DEA II° Livello	7	24	9	1
2	Ospedale "A. Fiorini"	Via Firenze, 1 – Terracina	Ospedale	7	24	5	1
3	Ospedale "S. Giovanni di Dio"	Via San Magno, 5 – Fondi	Ospedale	7	24	5	1
4	DEA I° Livello Ospedale "Dono Svizzero"	Via Appia Lato Napoli – Formia	DEA I° Livello	7	24	5	1
5	Ospedale di Cori	Via Guglielmo Marconi – Cori	Ospedale	7	24	1	0
<b>Totale</b>						<b>25</b>	<b>4</b>

## ASL Frosinone

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24))	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	P.O. "SS.Trinità"	Via San Marciano - Sora	<i>Presidio Ospedaliero</i>	7	24	4	1
2	P.O. "San Benedetto"	Via Madonna della Sanità - Alatri	<i>Presidio Ospedaliero</i>	7	24	2	1
3	P.O. "Fabrizio Spaziani"	Via Armando Fabi, 34 - Frosinone	<i>Presidio Ospedaliero</i>	0	0	0	0
4	P.O. "Santa Scolastica"	Via San Pasquale - Cassino	<i>Presidio Ospedaliero</i>	0	0	0	0
5	C.d.S. di Atina	Via Colle Melfa, 75 - Atina	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
6	C.d.S. di Ferentino	Piazza dell'Ospizio	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
7	C.d.S. di Ceccano	Borgo Santa Lucia	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
8	C.d.S. di Pontecorvo	Via San Giovanni Battista	<i>Casa della Salute</i>	7	24	2	1
9	C.d.S. di Ceprano	Viale Regina Margherita	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
10	Presidio Sanitario di Anagni	Via Onorato Capo, 2	<i>Presidio Sanitario</i>	7	24	1	1
<b>Totale</b>						<b>13</b>	<b>4</b>

## ASL Rieti

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI	VIALE J. KENNEDY, 1 (RI)	OSPEDALE	7	24	6	0
2	HOSPICE	VIA TAVOLA D'ARGENTO, SNC (RI)	RSA	7	24	0,5	0
3	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA	VOC. FILONI, 1 - MAGLIANO SABINA (RI)	RSA	7	24	0,5	0
4	SEDE DISTRETTO 1	VIA DELLE ORTENSIE, 28 (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	1	0
5	CSM	VIA SALARIA PER L'AQUILA (RI)	POLIAMBULATORIO	7	24	1	0
6	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO	VIA FINOCCHIETO, SNC - POGGIO MIRTETO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
7	POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 ANTRODOCO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
8	POLIAMBULATORIO DI S. ELPIDIO DI PESCOROCCHIANO	STRADA PROVINCIALE PER S. ELPIDIO, BIVIO PETRIGNANO - S. ELPIDIO DI PESCOROCCHIANO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
9	POLIAMBULATORIO DI FARA IN SABINA	VIA GARIBALDI, 17 - FARA IN SABINA (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
10	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MOIANO	VIALE EUROPA, 13 - POGGIO MOIANO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
11	CTR - LA VILLA	VIA TAVOLA D'ARGENTO, 19 (RI)	COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA	7	24	0,5	0
<b>Totale</b>						<b>12</b>	<b>0</b>

## ASL Viterbo

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	PO Belcolle	Str. Sammartinese, snc - Viterbo	PO	7	24	4	1
2	PO Tarquinia	Viale Igea 1	PO	7	24	2	1
3	PO Civita Castellana	Via Ferretti, 169, Civita Castellana	PO	7	24	2	1
4	PO Ronciglione	Via Sant Anna 17, Ronciglione	PO	7	24	1	0
5	PO Montefiascone	Via Donatori di Sangue 19, Montefiascone	PO	7	24	2	1
6	PO Acquapendente	Via cesare Battisti, 68, Acquapendente	PO	7	24	1	0
7	Cittadella Salute Viterbo	Via Enrico Fermi, 15, Viterbo	Poliambulatorio	7	24	1	0
8	Cittadella Salute Civita Castellana	Via Francesco Petrarca, 48, Civita Castellana VT	Poliambulatorio	6	12	1	0
9	Casa Salute Soriano nel Cimino	Via Innocenzo VIII 71, Soriano Nel Cimino	Casa Salute	6	12	1	0
10	Distretto Vetralla	Loc. La Botte, Vetralla	Poliambulatorio	6	12	0	0
11	Distretto Orte	Via Gramsci 66, Orte	Poliambulatorio	6	12	0	0
12	Distretto Tarquinia	Via Benedetto Croce, 2, Tarquinia	Poliambulatorio	6	12	0	0
13	Distretto Montefiascone	Via Dante Alighieri 100, Montefiascone	Poliambulatorio	6	12	0	0
<b>Totale</b>						<b>15</b>	<b>4</b>

## AO Sant'Andrea

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	VIA DI GROTAROSSA 1035-1039 ROMA	P.O	7	24	4	1
<b>Totale</b>						<b>4</b>	<b>1</b>

AO San Giovanni Addolorata

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	SAN GIOVANNI	VIA DELL'AMBA ARADAM 8	P.O	7	24	2	
2	ADDOLORATA	VIA DI SANTO STEFANO ROTONDO 6	P.O	7	24	2	1
3	BRITANNICO		P.O	7	24		
4	SANTA MARIA	VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO 149	P.O	6	12	1	
<b>Totale</b>						<b>5</b>	<b>1</b>

AO Policlinico Tor Vergata

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Policlinico Tor Vergata	Viale Oxford 81 - 00133 ROMA	P.O	7	24	3	0
			P.O	5	12	1	1
<b>Totale</b>						<b>4</b>	<b>1</b>

AO Policlinico Umberto I

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Neuropsichiatria Infantile	Via dei Sabelli	P.O	7	24	1	0
2	Clinica Ortopedica	Piazzale Aldo Moro 5	P.O	7	24	2	1
3	Clinica Neurologica	Viale dell'Università	P.O	7	24	2	1
4	Ematologia	Via Benevento n. 6	P.O	7	24	2	1
5	Centro Trasfusionale	Via Chieti 7	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	12	2	1
6	Palazzo Baleani	Corso Vittorio Emanuele	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	12	1	0
7	Clinica Odontoiatrica	Viale Regina Elena	P.O	5	12	1	0
8*	Policlinico Umberto I*	Viale del Policlinico n. 155	P.O	7	24	13	1
<b>Totale</b>						<b>24</b>	<b>5</b>

\*Per questa sede il servizio sarà attivato a partire da maggio 2021

IFO

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	IFO	via Elio Chianesi 53	P.O	7	24	3	1
					<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## INMI

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Ospedale NOS e Pontano	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	P.O	7	24	3	1
2	Padiglione 11 Di Raimondo	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	12		
3	Padiglione Hospice	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	RSA	7	24		
4	Padiglione Baglivi	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	Altro	7	24		
5	Padiglione Del Vecchio	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	Altro	6	12		
					<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## ASL Roma 5

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Ospedale A. Angelucci	Via Contrada Colle Cisterna, 00028 Subiaco RM	P.O	7	24	2	0
2	Ospedale S. Giovanni Evangelista	Via Parrozzani n.3 00019 Tivoli (RM)	P.O	7	24	4	0
3	Ospedale Leopoldo Parodi Delfino	Piazza Aldo Moro, 1, 00034 Colferro RM	P.O	7	24	3	0
4	Ospedale Coniugi Bernardini	Viale Pio XII, 42, 00036 Palestrina RM	P.O	7	24	5	0
5	Ospedale SS. Gonfalone	Via Roberto Faravelli, 27, 00015 Monterotondo RM	P.O	7	24	4	0
<b>Totale</b>						<b>18</b>	<b>0</b>

## ASL Roma 6

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	PRESIDIO OSPEDALIERO PH4	VIA CUPA DEI MARMI, 5 - ANZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	3	1
2	PRESIDIO OSPEDALIERO PH4	VIA ALDOBRANDINI 32 - ANZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	2	1
3	PRESIDIO OSPEDALIERO PH3	VIA ORTI GINETTI, 12 VELLETRI	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	2	1
4	PRESIDIO OSPEDALIERO PH2	VIA OLIVELLA KM 1, ALBANO LAZIALE	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	1	
5	PRESIDIO OSPEDALIERO PH2	VIA A. GRANDI -GENZANO DI ROMA	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	1	
6	PRESIDIO OSPEDALIERO PH1	VIA S. SEBASTIANO 12 - FRASCATI	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	24	3	1
7	PRESIDIO OSPEDALIERO PH1	VIA XXIV MAGGIO- MARINO LAZIALE	PRESIDIO OSPEDALIERO	7	12	2	1
<b>Totale</b>						<b>14</b>	<b>5</b>

## ASL Latina

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24))	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	DEA II° Livello Ospedale "S. Maria Goretti"	Via Canova – Latina	DEA II° Livello	7	24	9	1
2	Ospedale "A. Fiorini"	Via Firenze, 1 – Terracina	Ospedale	7	24	5	1
3	Ospedale "S. Giovanni di Dio"	Via San Magno, 5 – Fondi	Ospedale	7	24	5	1
4	DEA I° Livello Ospedale "Dono Svizzero"	Via Appia Lato Napoli – Formia	DEA I° Livello	7	24	5	1
5	Ospedale di Cori	Via Guglielmo Marconi – Cori	Ospedale	7	24	1	0
<b>Totale</b>						<b>25</b>	<b>4</b>

## ASL Frosinone

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24))	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	P.O. "SS.Trinità"	Via San Marciano - Sora	<i>Presidio Ospedaliero</i>	7	24	4	1
2	P.O. "San Benedetto"	Via Madonna della Sanità - Alatri	<i>Presidio Ospedaliero</i>	7	24	2	1
3	P.O. "Fabrizio Spaziani"	Via Armando Fabi, 34 - Frosinone	<i>Presidio Ospedaliero</i>	0	0	0	0
4	P.O. "Santa Scolastica"	Via San Pasquale - Cassino	<i>Presidio Ospedaliero</i>	0	0	0	0
5	C.d.S. di Atina	Via Colle Melfa, 75 - Atina	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
6	C.d.S. di Ferentino	Piazza dell'Ospizio	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
7	C.d.S. di Ceccano	Borgo Santa Lucia	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
8	C.d.S. di Pontecorvo	Via San Giovanni Battista	<i>Casa della Salute</i>	7	24	2	1
9	C.d.S. di Ceprano	Viale Regina Margherita	<i>Casa della Salute</i>	6	10	1	0
10	Presidio Sanitario di Anagni	Via Onorato Capo, 2	<i>Presidio Sanitario</i>	7	24	1	1
<b>Totale</b>						<b>13</b>	<b>4</b>

## ASL Rieti

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI	VIALE J. KENNEDY, 1 (RI)	OSPEDALE	7	24	6	0
2	HOSPICE	VIA TAVOLA D'ARGENTO, SNC (RI)	RSA	7	24	0,5	0
3	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA	VOC. FILONI, 1 - MAGLIANO SABINA (RI)	RSA	7	24	0,5	0
4	SEDE DISTRETTO 1	VIA DELLE ORTENSIE, 28 (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	1	0
5	CSM	VIA SALARIA PER L'AQUILA (RI)	POLIAMBULATORIO	7	24	1	0
6	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO	VIA FINOCCHIETO, SNC - POGGIO MIRTETO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
7	POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 ANTRODOCO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
8	POLIAMBULATORIO DI S. ELPIDIO DI PESCOROCCHIANO	STRADA PROVINCIALE PER S. ELPIDIO, BIVIO PETRIGNANO - S. ELPIDIO DI PESCOROCCHIANO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
9	POLIAMBULATORIO DI FARA IN SABINA	VIA GARIBALDI, 17 - FARA IN SABINA (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
10	POLIAMBULATORIO DI POGGIO MOIANO	VIALE EUROPA, 13 - POGGIO MOIANO (RI)	POLIAMBULATORIO	6	12	0,5	0
11	CTR - LA VILLA	VIA TAVOLA D'ARGENTO, 19 (RI)	COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA	7	24	0,5	0
<b>Totale</b>						<b>12</b>	<b>0</b>

## ASL Viterbo

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	PO Belcolle	Str. Sammartinese, snc - Viterbo	PO	7	24	4	1
2	PO Tarquinia	Viale Igea 1	PO	7	24	2	1
3	PO Civita Castellana	Via Ferretti, 169, Civita Castellana	PO	7	24	2	1
4	PO Ronciglione	Via Sant Anna 17, Ronciglione	PO	7	24	1	0
5	PO Montefiascone	Via Donatori di Sangue 19, Montefiascone	PO	7	24	2	1
6	PO Acquapendente	Via cesare Battisti, 68, Acquapendente	PO	7	24	1	0
7	Cittadella Salute Viterbo	Via Enrico Fermi, 15, Viterbo	Poliambulatorio	7	24	1	0
8	Cittadella Salute Civita Castellana	Via Francesco Petrarca, 48, Civita Castellana VT	Poliambulatorio	6	12	1	0
9	Casa Salute Soriano nel Cimino	Via Innocenzo VIII 71, Soriano Nel Cimino	Casa Salute	6	12	1	0
10	Distretto Vetralla	Loc. La Botte, Vetralla	Poliambulatorio	6	12	0	0
11	Distretto Orte	Via Gramsci 66, Orte	Poliambulatorio	6	12	0	0
12	Distretto Tarquinia	Via Benedetto Croce, 2, Tarquinia	Poliambulatorio	6	12	0	0
13	Distretto Montefiascone	Via Dante Alighieri 100, Montefiascone	Poliambulatorio	6	12	0	0
<b>Totale</b>						<b>15</b>	<b>4</b>

## AO Sant'Andrea

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	VIA DI GROTAROSSA 1035-1039 ROMA	P.O	7	24	4	1
<b>Totale</b>						<b>4</b>	<b>1</b>

AO San Giovanni Addolorata

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	SAN GIOVANNI	VIA DELL'AMBA ARADAM 8	P.O	7	24	2	
2	ADDOLORATA	VIA DI SANTO STEFANO ROTONDO 6	P.O	7	24	2	1
3	BRITANNICO		P.O	7	24		
4	SANTA MARIA	VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO 149	P.O	6	12	1	
<b>Totale</b>						<b>5</b>	<b>1</b>

AO Policlinico Tor Vergata

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Policlinico Tor Vergata	Viale Oxford 81 - 00133 ROMA	P.O	7	24	3	0
			P.O	5	12	1	1
<b>Totale</b>						<b>4</b>	<b>1</b>

AO Policlinico Umberto I

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Neuropsichiatria Infantile	Via dei Sabelli	P.O	7	24	1	0
2	Clinica Ortopedica	Piazzale Aldo Moro 5	P.O	7	24	2	1
3	Clinica Neurologica	Viale dell'Università	P.O	7	24	2	1
4	Ematologia	Via Benevento n. 6	P.O	7	24	2	1
5	Centro Trasfusionale	Via Chieti 7	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	12	2	1
6	Palazzo Baleani	Corso Vittorio Emanuele	Ambulatorio - Poliambulatorio	5	12	1	0
7	Clinica Odontoiatrica	Viale Regina Elena	P.O	5	12	1	0
8*	Policlinico Umberto I*	Viale del Policlinico n. 155	P.O	7	24	13	1
<b>Totale</b>						<b>24</b>	<b>5</b>

\*Per questa sede il servizio sarà attivato a partire da maggio 2021

IFO

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	IFO	via Elio Chianesi 53	P.O	7	24	3	1
					<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

## INMI

ID	Nome struttura sanitaria	Indirizzo	Tipologia struttura	Giorni di funzionamento (5/7, 6/7; 7/7)	Orario funzionamento (h6; h12; h24)	Nr addetti alla sorveglianza per turno	Di cui addetti con il ruolo di caposquadra sorvegliante
1	Ospedale NOS e Pontano	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	P.O	7	24	3	1
2	Padiglione 11 Di Raimondo	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	Ambulatorio - Poliambulatorio	6	12		
3	Padiglione Hospice	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	RSA	7	24		
4	Padiglione Baglivi	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	Altro	7	24		
5	Padiglione Del Vecchio	Via Portuense, 292 - 00149 - ROMA	Altro	6	12		
					<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**Allegato 8 - Referenti per i sopralluoghi**

<b>Azienda</b>	<b>Nominativo</b>	<b>telefono</b>	<b>mail</b>
ASL RM 1	Direzione Sanitaria Presidio Santo Spirito Direzione Sanitaria Presidio San Filippo Neri Direzione Sanitaria Presidio Oftalmico	06 6835.2211 06 6835.2651 06 3306.2387	poss@aslr1.it dspof@aslroma1.it dspofn@aslroma1.it
ASL RM 2			
ASL RM 3			
ASL RM 4			
ASL RM 5			
ASL RM 6			
ASL LT			
ASL FR			
ASL RI			efi@pec.it
ASL VT			
IFO			
INMI			
SA			it
SGA			ea.it
PTV			
PUI			

COPIA



**REGIONE  
LAZIO**

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 9 - Impiegati

Copia

**Si precisa che le AASS Roma 3, Sant'Andrea, Latina e Frosinone ad oggi non impiegano personale esterno ai fini dell'espletamento del servizio**

**ASL ROMA 1**

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
2	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
3	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
4	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
5	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
6	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
7	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	17.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
8	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	17.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
9	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	17.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
10	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	18.10.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
11	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	20.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
12	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	20.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
13	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	14.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
14	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
15	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
16	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
17	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
18	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
19	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	30.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
20	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	16.01.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
21	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	07.03.2019	Sorvegliante antincendio	0	NO
22	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	07.03.2019	Sorvegliante antincendio	0	NO
23	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	16.01.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
24	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	22.01.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
25	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
26	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
27	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
28	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	19.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
29	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
30	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
31	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	01.12.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
32	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	26.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
33	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	26.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
34	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	26.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
35	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	26.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI
36	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	26.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
37	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	26.11.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
38	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	16.01.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
39	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	16.01.2018	Sorvegliante antincendio	0	NO
40	Elisicilia s.r.l.	FT	NO	Add. Atincendio	5	42	SAFI	16.01.2018	Sorvegliante antincendio	0	SI

## ASL ROMA 2

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)*	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	elementi integrativi della retribuzione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	12/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
2	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
3	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
4	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
5	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/04/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
6	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	24/06/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
7	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorvegliante Antincendio		1	NO
8	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
9	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
10	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	25/06/2015	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	1	NO
11	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/09/2014	Sorvegliante Antincendio		1	NO
12	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
13	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	20/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
14	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
15	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/02/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
16	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
17	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/10/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
18	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
19	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
20	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/10/2013	Sorvegliante Antincendio		2	NO
21	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
22	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	13/10/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
23	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
24	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	02/10/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
25	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2014	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	1	NO
26	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
27	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	18/04/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
28	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
29	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
30	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	20/06/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
31	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO

## ASL ROMA 2

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)*	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	elementi integrativi della retribuzione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
32	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
33	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
34	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	17/08/2016	Sorvegliante Antincendio		1	SI
35	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
36	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
37	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	05/06/2017	Sorvegliante Antincendio		0	NO
38	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/10/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
39	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
40	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/10/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
41	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
42	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
43	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/05/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
44	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
45	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	18/04/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
46	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	26/04/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
47	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
48	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
49	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
50	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	22/02/2014	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	2	NO
51	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
52	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
53	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
54	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	26/04/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
55	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
56	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
57	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
58	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/06/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
59	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorvegliante Antincendio		1	NO
60	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
61	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	24/06/2016	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	1	NO
62	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	14/09/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO

## ASL ROMA 2

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)*	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	elementi integrativi della retribuzione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
63	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/08/2015	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	1	NO
64	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/02/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
65	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	17/08/2016	Sorvegliante Antincendio		1	SI
66	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
67	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	17/08/2016	Sorvegliante Antincendio		1	SI
68	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
69	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
70	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	18/07/2014	Sorvegliante Antincendio		1	NO
71	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	21/03/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
72	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/09/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
73	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
74	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/08/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
75	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
76	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	02/05/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
77	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	31/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
78	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/05/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO
79	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
80	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	1	NO
81	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	21/07/2015	Sorvegliante Antincendio	86,50/Mese	1	NO
82	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
83	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	31/12/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
84	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
85	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/07/2015	Sorvegliante Antincendio		1	NO
86	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/02/2016	Sorvegliante Antincendio		1	NO

**ASL ROMA 4**

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	29/04/2014	RECEPTIONIST	1	NO
2	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	F	40	SERVIZI FIDUCIARI	01/07/2018	RECEPTIONIST	0	NO
3	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	09/08/2016	RECEPTIONIST	0	NO
4	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	28/04/2014	RECEPTIONIST	1	NO
5	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	19/07/2014	RECEPTIONIST	1	NO
6	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	27/10/2015	RECEPTIONIST	1	NO
7	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	28/03/2014	RECEPTIONIST	1	NO
8	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	13/09/2013	RECEPTIONIST	1	NO
9	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	28/04/2014	RECEPTIONIST	1	NO
10	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	11/04/2014	RECEPTIONIST	1	NO
11	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	01/03/2014	RECEPTIONIST	1	NO
12	ITALSERVIZI2007	FT	NO	OPERAIO	D	40	SERVIZI FIDUCIARI	29/03/2014	RECEPTIONIST	1	NO

ID Addetto	Nome della Ditta Appaltatrice esterna	P-Time / F-Time	Soggetto svantaggiato (si-no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto (Settimanale)	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Capo Squadra	NO	NO
2	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Vigilante	NO	NO
3	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Vigilante	NO	NO
4	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Vigilante	NO	NO
5	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Capo Squadra	NO	NO
6	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Vigilante	NO	NO
7	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	06/06/2018	Vigilante	NO	NO
8	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	04/07/2018	Vigilante	NO	NO
9	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	01/06/2018	Capo Squadra	NO	NO
10	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Capo Squadra	NO	NO
11	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	15/03/2017	Capo Squadra	NO	NO
12	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	31/12/2018	Vigilante	NO	NO
13	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	02/02/2018	Capo Squadra	NO	NO
14	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/03/2018	Vigilante	NO	NO
15	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/06/2018	Vigilante	NO	NO
16	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/06/2018	Vigilante	NO	NO
17	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	13/08/2017	Vigilante	NO	NO
18	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	13/08/2017	Vigilante	NO	NO
19	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/09/2017	Vigilante	NO	NO
20	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/11/2017	Vigilante	NO	NO
21	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	01/01/2018	Vigilante	NO	NO
22	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	4	40	Vigilanza Privata	01/01/2018	Vigilante	NO	NO
23	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/06/2018	Vigilante	NO	NO
24	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	01/06/2018	Vigilante	NO	NO
25	I.S.V.A. s.r.l.	Full-Time	No	Operaio	5	40	Vigilanza Privata	31/12/2018	Vigilante	NO	NO

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali (2)	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	CMB CONSULTING	FT	NO (1)	ADD.ANTINCENDIO	E	40	ANISA	22/07/2002	ADD.ANTINCENDIO	6	NO
2	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	E	40	ANISA	01/01/2014	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
3	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/04/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
4	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/04/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
5	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/04/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
6	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/04/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
7	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/01/2014	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
8	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	02/05/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
9	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	5	45	SAFI	01/07/2018	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
10	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	5	45	SAFI	01/05/2017	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
11	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	5	45	SAFI	01/10/2018	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
12	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	5	45	SAFI	01/10/2018	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
13	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	5	45	SAFI	01/05/2017	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
14	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/04/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
15	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	01/04/2015	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
16	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	09/05/2016	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
17	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	F	40	ANISA	07/01/2014	ADD.ANTINCENDIO	1	NO
18	CMB CONSULTING	FT	NO	ADD.ANTINCENDIO	5	45	SAFI	01/10/2018	ADD.ANTINCENDIO	0	NO
19	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 4	40	S.A.F.I.	01/08/2017	CAPOSQUADRA	0	NO
20	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 4	40	S.A.F.I.	25/03/2019	CAPOSQUADRA	0	NO
21	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 4	40	S.A.F.I.	01/03/2019	CAPOSQUADRA	0	NO
22	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	11/02/2019	CAPOSQUADRA	0	NO
23	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	CAPOSQUADRA	0	NO
24	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	CAPOSQUADRA	0	NO
25	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
26	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
27	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
28	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
29	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
30	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
31	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
32	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
33	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
34	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
35	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
36	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
37	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
38	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
39	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali (2)	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
40	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
41	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
42	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
43	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
44	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
45	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	01/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
46	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	06/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
47	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	06/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
48	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	07/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
49	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	12/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO
50	PHOS S.r.l.	FT	NO	ADD. ANTINCENDIO	LIVELLO 5	40	S.A.F.I.	14/03/2019	ADDETTO ANTINCENDIO	0	NO

(1) cat. protette

(2) il ccnl ANISA prevede ore mensili pari a 173 o 195

PTV											
ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	GIELLE di Luigi Galantucci	Full Time	NO	ADD. AL SERVIZIO ANTINCENDIO	F	40	SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	01/09/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	1	NO
2	GIELLE di Luigi Galantucci	Full Time	NO	ADD. AL SERVIZIO ANTINCENDIO	G	40	SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	10/05/2018	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
3	GIELLE di Luigi Galantucci	Full Time	NO	ADD. AL SERVIZIO ANTINCENDIO	F	40	SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	03/10/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
4	GIELLE di Luigi Galantucci	Full Time	NO	ADD. AL SERVIZIO ANTINCENDIO	F	40	SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	01/09/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	1	NO
5	GIELLE di Luigi Galantucci	Full Time	NO	ADD. AL SERVIZIO ANTINCENDIO	F	40	SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
6	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
7	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	02/01/2017	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	SI
8	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
9	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
10	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	D	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
11	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO
12	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	05/06/2017	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	SI
13	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	NO	Operaio	F	40	ASSIV - Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari	01/12/2016	SORVEGLIANTE ANTINCENDIO	0	NO

POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA											
ID Adetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
2	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	29/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
3	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/09/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
4	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	28/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
5	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	29/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
6	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
7	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/09/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
8	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	29/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
9	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/07/2011	Sorvegliante Antincendio	3	NO
10	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
11	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/05/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
12	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	07/08/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
13	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/12/2012	Sorvegliante Antincendio	2	NO
14	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	02/10/2012	Sorvegliante Antincendio	3	NO
15	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
16	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/03/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
17	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	22/02/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
18	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/05/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
19	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	28/11/2012	Sorvegliante Antincendio	2	NO
20	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	30/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
21	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	24/02/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
22	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/03/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
23	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/03/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
24	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
25	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	21/07/2011	Sorvegliante Antincendio	3	NO
26	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	20/06/2015	Sorvegliante Antincendio	1	NO
27	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	24/04/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
28	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/05/2011	Sorvegliante Antincendio	3	NO
29	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
30	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	15/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
31	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/03/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
32	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
33	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
34	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	06/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
35	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	31/12/2012	Sorvegliante Antincendio	2	NO
36	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	28/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
37	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	16/05/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
38	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	15/10/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
39	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	30/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
40	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	05/12/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
41	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/03/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
42	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/03/2014	Sorvegliante Antincendio	2	NO
43	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/07/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO
44	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	10/03/2014	Sorvegliante Antincendio	1	NO
45	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	05/06/2013	Sorvegliante Antincendio	2	NO

**SAN GIOVANNI ADDOLORATA**

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
2	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	07/01/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
3	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	17/12/2018	sorvegliante antincendio	0	NO
4	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	11/04/2018	sorvegliante antincendio	0	SI
5	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
6	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
7	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
8	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
9	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
10	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/05/2018	sorvegliante antincendio	0	NO
11	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
12	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	20/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
13	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	17/12/2018	sorvegliante antincendio	0	NO
14	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	23/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
15	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	20/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
16	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	22/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
17	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
18	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO
19	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	29/12/2018	sorvegliante antincendio	0	NO
20	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	G	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/02/2019	sorvegliante antincendio	0	NO

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	OK-GOL S.R.L. con sede legale in Susa (TO) Frazione San Giuliano, 2-10059 - c. Fiscale e P.VA 09470600017	Part-time	no	operaio	5°	32	CCNL SAFI	03/04/2018	Addetto ai servizi antincendio	0	NO
2	OK-GOL S.R.L. con sede legale in Susa (TO) Frazione San Giuliano, 2-10059 - c. Fiscale e P.VA 09470600017	Part-time	si	operaio	5°	32	CCNL SAFI	03/04/2018	Addetto ai servizi antincendio	0	NO
3	OK-GOL S.R.L. con sede legale in Susa (TO) Frazione San Giuliano, 2-10059 - c. Fiscale e P.VA 09470600017	Part-time	si	operaio	5°	32	CCNL SAFI	03/04/2018	Addetto ai servizi antincendio	0	NO
4	OK-GOL S.R.L. con sede legale in Susa (TO) Frazione San Giuliano, 2-10059 - c. Fiscale e P.VA 09470600017	Part-time	si	operaio	5°	32	CCNL SAFI	03/04/2018	Addetto ai servizi antincendio	0	NO
5	OK-GOL S.R.L. con sede legale in Susa (TO) Frazione San Giuliano, 2-10059 - c. Fiscale e P.VA 09470600017	Part-time	si	operaio	5°	32	CCNL SAFI	03/04/2018	Addetto ai servizi antincendio	0	NO

## ASL VITERBO

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	06/07/2012	Sorveglianza Antincendio	2	NO
2	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	20/06/2015	Sorveglianza Antincendio	1	NO
3	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	25/06/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
4	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
5	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/03/2014	Sorveglianza Antincendio	2	NO
6	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
7	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2016	Sorveglianza Antincendio	1	NO
8	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/04/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
9	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/09/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
10	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	25/06/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
11	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/12/2012	Sorveglianza Antincendio	2	NO
12	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	19/07/2013	Sorveglianza Antincendio	2	NO
13	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	03/06/2016	Sorveglianza Antincendio	1	NO
14	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	22/07/2016	Sorveglianza Antincendio	1	NO
15	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	04/08/2014	Sorveglianza Antincendio	1	NO
16	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	01/08/2016	Sorveglianza Antincendio	1	SI
17	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	02/10/2015	Sorveglianza Antincendio	1	NO
18	Gruppo Servizi Associati S.p.A.	Full Time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio - ANISA	05/09/2012	Sorveglianza Antincendio	2	NO

## IFO

ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	24/04/2018	addetto antincendio	0	SI
2	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	24/04/2018	addetto antincendio	0	SI
3	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	24/04/2018	addetto antincendio	0	SI
4	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	24/04/2018	addetto antincendio	0	SI
5	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	24/04/2018	addetto antincendio	0	SI
6	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	26/10/2018	addetto antincendio	0	SI
7	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	27/10/2018	addetto antincendio	0	SI
8	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	26/11/2018	addetto antincendio	0	SI
9	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	01/12/2018	addetto antincendio	0	NO
10	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	01/12/2018	addetto antincendio	0	NO
11	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	01/12/2018	addetto antincendio	0	NO
12	Elisicilia	FT	no	addetto antincendio	7	40	Guardiafuochi	22/12/2018	addetto antincendio	0	NO

INMI											
ID Addetto	Nome della Ditta appaltatrice esterna	Specificare se Full time (FT) o Part time (PT)	Soggetto svantaggiato (si/no)	Qualifica	Livello contrattuale	Ore da contratto settimanali	CCNL	Data assunzione	Mansione	Nr scatti anzianità	Agevolazioni contributive (es. Jobs act) (si/no)
1	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	28/06/2011	sorvegliante antincendio	3	NO
2	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	05/06/2017	sorvegliante antincendio	0	NO
3	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	05/06/2017	sorvegliante antincendio	0	NO
4	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	05/09/2016	sorvegliante antincendio	0	NO
5	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	01/12/2015	sorvegliante antincendio	1	NO
6	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	01/02/2016	sorvegliante antincendio	1	NO
7	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	05/06/2017	sorvegliante antincendio	0	SI
8	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	31/08/2016	sorvegliante antincendio	1	NO
9	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	01/02/2016	sorvegliante antincendio	1	NO
10	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	01/04/2014	sorvegliante antincendio	1	NO
11	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	13/06/2017	sorvegliante antincendio	1	NO
12	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	01/04/2014	sorvegliante antincendio	1	NO
13	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	10/03/2014	sorvegliante antincendio	1	NO
14	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	F	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	07/08/2013	sorvegliante antincendio	2	NO
15	Gruppo Servizi Associati S.p.a.	full time	no	Operaio	E	40	Sorveglianza Antincendio -ANISA	30/07/2014	sorvegliante antincendio	1	NO

## ALL.10 – MODELLO ODF (ORDINE DI FORNITURA)

Data e N.ro di protocollo \_\_\_\_\_

Fornitore  
Indirizzo, N. civico, Cap, Città  
N° tel - N° Fax – PEC

e pc \_\_\_\_\_ alla Direzione regionale Centrale Acquisti  
[prog.consumisanitari@regione.lazio.legalmail.it](mailto:prog.consumisanitari@regione.lazio.legalmail.it)

### ORDINE DI FORNITURA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

per la Amministrazione \_\_\_\_\_

Direzione/Dipartimento/Altro \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ /Fax \_\_\_\_\_ /E-mail \_\_\_\_\_

di seguito Amministrazione Contraente

### PREMESSO

- a) che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stata stipulata una Convenzione tra la Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti e \_\_\_\_\_ , per il servizio di vigilanza attiva antincendio occorrente alle AASS della Regione Lazio;
- b) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la convenzione stipulata con il Fornitore;
- c) che l'Amministrazione ha nominato quale Direttore dell'Esecuzione il Sig \_\_\_\_\_;
- d) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. \_\_\_\_\_;
- e) che il "Capitolato Tecnico", l'"offerta tecnica", l'"offerta economica" costituiscono parte integrante del presente Ordinativo di Fornitura;
- f) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- g) che formano parte integrante del presente Ordinativo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il documento contenente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze (ove applicabili);

h) l'aggiudicatario ha dichiarato che in data ..... si è svolto l'incontro con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni Sindacali per armonizzare le proposte tecnico-organizzative formulate in gara con il mantenimento dei livelli occupazionali così come previsto negli atti di gara

### ORDINA

la fornitura dei servizi descritti nel "Capitolato Tecnico" e nel "Progetto Tecnico" allegati.

CODICE CIG \_\_\_\_\_

CIG DERIVATO \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE LOTTO \_\_\_\_\_

campo obbligatorio

DATA INIZIO EROGAZIONE DELLA FORNITURA	gg/mm/aa
--	----------

campo obbligatorio

DATA FINE EROGAZIONE DELLA FORNITURA	gg/mm/aa
--------------------------------------	----------

RIEPILOGO IMPORTI	Importo globale in EURO
Totale Annuo	

Le fatture relative al presente Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Codice Fiscale (dell'Amministrazione) \_\_\_\_\_

e dovranno indicare

N.ro di protocollo (del presente Ordinativo) \_\_\_\_\_

(Luogo) \_\_\_\_\_, (Data) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a \_\_\_\_\_ trascorsi almeno \_\_\_\_\_ giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante FATTURAZIONE ELETTRONICA

per l'Amministrazione Contraente

---

Allegati:

- capitolato tecnico
- offerta tecnica

- offerta economica



**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico*

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.:	Il
Residente in	Prov.:	CAP
Via/Piazza	N.	
Tel.	Fax	Cod. Fisc.
<b>IN QUALITÀ DI</b>		
<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input type="checkbox"/> Procuratore speciale	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica		
<b>DICHIARA</b>		
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____		
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.		

Luogo e data

Firma digitale

**AVVERTENZE:**

- 1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.